

Leggi civili e leggi politiche nell'evoluzione giuridica della monarchia francese secondo Montesquieu

Massimiliano Bravi

(Università di Bologna)

This article aims to reorganized in a coherent order the many observations that Montesquieu devoted to the analysis of French Middle Ages. The Baron of La Brède details the political upheavals that afflicted the early centuries of the French monarchy, but especially he follows the juridical evolution of the fiefs that gradually became private properties disconnected from the hierarchies of vassalage. Montesquieu describes the rise of Hugh Capet as the result of a long process that involved the feudal system in its entirety. The Capetian dynasty completed the development of the French monarchy and adapt it to typological forms that Montesquieu had outlined in the first books of his masterpiece.

Keywords: *Montesquieu, French monarchy, Capetian dynasty, feudal system, political science*

1. Introduzione

Per meglio dischiudere le categorie filosofiche e giuridiche con cui Montesquieu intese la sua articolata riflessione politica, è di grande utilità soffermarsi sulle molte pagine dell'*Esprit des lois* dedicate alla descrizione del medioevo francese. Dilungandosi in una lunghissima e dettagliata analisi della trasformazioni sociali e politiche sovvenute nell'evoluzione civile dei Franchi, Montesquieu scaraventa il lettore in un florilegio di citazioni e riferimenti storiografici talvolta difficilmente catalogabili; tuttavia, oltrepassando le sfilacciate di una trattazione talora disorganica, è possibile estrapolare una consequenzialità interpretativa coerente con i principi più propriamente teorici espressi nei primi libri dell'opera. Montesquieu seleziona le vicende storiche del medioevo francese¹ e se ne serve, primariamente, per precisare i lineamenti contestuali e politici

¹ Soprassedendo alle citazioni saltuarie e minori, si può notare come le opere portanti con cui Montesquieu conforta le sue interpretazioni storiche si attengano ad un numero ridotto, circoscrivibile allo studio di alcune ponderose sillogi messe a punto in epoca moderna per riunire i codici e i testi storiografici risalenti al medioevo francese. Diventano così fondamentali le ripetute citazioni tratte dai *Capitularia regum Francorum* in cui Étienne Baluze, bibliotecario del ministro Colbert, aveva catalogato i capitolari emanati dai sovrani merovingi e carolingi. I primi capitolari riportati da Baluze risalgono ai figli di Clodoveo I mentre gli ultimi al sovrano carolingio Carlo III il Semplice. Oltre ai capitolari veri e propri, Baluze riporta anche le ordinanze promulgate da Ludovico II e Lotario II, figli dell'imperatore Lotario I, che governarono, rispettivamente, i territori della Provenza e della Lotaringia occidentale, ovvero due regioni che verranno ricomprese nella giurisdizione del regno francese dopo la morte dei due fratelli (É. Baluze, *Capitularia Regum Francorum*, 2 tt., Paris, Francisci-Augustini Quillau, 1780). Oltre alla raccolta assemblata da Baluze, Montesquieu consultò alcune opere medievali edite singolarmente, ma per la maggior parte si avvale di due ampie sillogi egualmente approntate al riordino archivistico delle fonti storiografiche francesi. La prima di queste sillogi, ovvero la *Historiae Francorum scriptores*, venne pubblicata, in cinque volumi, fra 1636 e il 1649; inizialmente, il progetto venne

che sottendono alle strutture portanti di un regime monarchico. Il filosofo francese ricapitola le congiunturali variazioni della monarchia francese senza però disgiungerle dalla persistenza plurisecolare di specifiche premesse che preservarono l'unità istituzionale dell'orizzonte monarchico. Montesquieu identificata nei dislivelli tipologici della giurisdizione francese il campo d'indagine privilegiato da cui desumere i caratteri distintivi che contraddistinsero le fasi evolutive del governo monarchico e le relative cointeressenze del contesto storico e sociale. In questa prospettiva diventa fondamentale la biforcazione tassonomica a cui Montesquieu sottopone i contenuti del diritto positivo partizionandoli in due raggruppamenti: le leggi politiche e le leggi civili²; le prime coincidono con le strutture portanti dell'ordinamento istituzionale, le seconde, invece, disciplinano le implicanze giuridiche della proprietà privata³. Questa specifica distinzione riemerge continuamente nella lunga disamina della storia francese, è infatti la crescita esponenziale delle leggi civili il fattore su cui Montesquieu focalizza principalmente la sua attenzione per spiegare il netto travaso giuridico e politico che intercorse fra i primordi della monarchia merovingia e l'incoronazione di Ugo Capeto, capostipite dell'omonima dinastia. Le leggi civili codificarono legalmente le amplificate stratificazioni del lusso e i conseguenti squilibri che si addensarono sul piano etico e sociale. I Franchi si emanciparono gradualmente dalla rigida essenzialità degli esordi, giungendo per successive aggiunzioni ad un circondario culturale e politico ormai sgombro dalle arretratezze economiche e giuridiche di una società barbarica. L'impatto giuridico delle leggi civili si riverberò sull'assetto politico modificando integralmente le gerarchie feudali e la sormontante disposizione del potere monarchico. La legislazione feudale debordò le stringenti inflessioni della legge politica per attestarsi sui requisiti giuridici della proprietà privata. Il passaggio dei feudi nel circondario delle leggi civili scalò inevitabilmente i meccanismi del governo nazionale obbligando i monarchi della dinastia capetingia ad apporre la propria la propria legittimazione su parametri del tutto equivalenti.

affidato alla direzione dello storiografo regio André Duchesne, ma dopo la sua morte, nel 1640, esso fu portato a termine dal figlio François che gli successe nel medesimo incarico. L'altra importante silloge a cui Montesquieu attinse è il *Recueil des Historiens des Gaules et de la France*, che nella sua diramazione conclusiva arrivò a contare ventiquattro volumi aggregati in modo da disporre i documenti secondo un ordine cronologico misurato sulle vicende storiche narrate e non sulla datazione a cui veniva ricondotta la compilazione dei documenti. L'operazione editoriale venne intrapresa da Martin Bouquet, monaco benedettino appartenente all'ordine di *Saint-Maur*, ma i lavori si protrassero ben oltre il decorso del suo impegno intellettuale; Bouquet poté sovrintendere solo ai primi nove volumi dell'opera e il suo lavoro fu proseguito da altri monaci maurini, ma dopo la Rivoluzione francese e la soppressione dell'ordine il progetto venne affidato all'*Académie des inscriptions et belles-lettres* che lo portò a termine nel 1904. A fronte di una ripartizione scaglionata in così tanti decenni è opportuno rilevare che Montesquieu, durante la stesura del suo capolavoro, ebbe accesso solo ai primi cinque volumi dell'opera le cui tematiche non oltrepassavano il regno di Carlo Magno. È inoltre necessario accennare al *Glossarium mediae et infimae graecitatis*, un vocabolario compilato nel diciassettesimo secolo dal filologo francese Charles du Cange con l'intento di racchiudervi le evoluzioni lessicali accorse nel latino tardo-imperiale e alto-medievale; Montesquieu se ne servì ampiamente per coadiuvare la lettura dei testi latini risalenti ai primi secoli del regno francese. Secondo Iris Cox, Montesquieu ricorse principalmente a quattro biblioteche per consultare queste opere: la *Bibliothèque du roi* a Parigi, la biblioteca dell'Accademia di Bordeaux, la biblioteca privata dell'amico girondino Jean-Jacques Barbot e la biblioteca degli Oratoriani a Parigi: cfr. I. Cox, *Montesquieu and the History of French Laws*, Oxford, Voltaire Foundation, 1983, pp. 71-87.

² «Le prime procurano loro la libertà, le seconde la proprietà» (Montesquieu, *Lo spirito delle leggi* [d'ora in poi: *SL*], a cura di S. Cotta, 2 tt., Torino, Utet, 2005, XXVI, 15, t. II, p. 163).

³ «Considerati come viventi in seno ad una società che deve essere conservata, gli uomini hanno delle leggi nei rapporti fra governanti e governati: ed ecco il diritto politico. Finalmente essi hanno delle leggi nei rapporti reciproci esistenti fra tutti i cittadini: ed ecci il diritto civile» (*SL*, I, 3, t. I, pp. 61-62).

2. Le popolazioni germaniche e le origini del feudalesimo

Montesquieu⁴ introduce le sue considerazioni relative ai popoli di stirpe germanica⁵ constatando in primo luogo l'esistenza di specifiche identità etniche che precedettero la fondazione dei corrispettivi governi. Le singole popolazioni si distribuivano su vaste estensioni territoriali e l'amministrazione politica era atomizzata in una pluralità di nuclei tribali sorretti da un proprio ordinamento. Solo la pressione degli eserciti romani sovvertì l'inerzia di questo equilibrio innescando un riassetto comunitario che accorpò le molteplici tribù germaniche in assemblaggi politicamente disgiunti ed etnicamente omologhi.

Le tribù barbariche, benché disperse nelle pianure dell'Europa settentrionale, riconoscevano la propria appartenenza a stirpi e lignaggi condivisi ma queste contiguità etniche furono convogliate in una corrispondente organizzazione politica solo in seguito all'intensificarsi delle minacce romane. Le ristrette associazioni tribali si accorparono in realtà politiche più estese raffigurando nella rappresentanza dell'assemblea nazionale la condivisione di una comune discendenza. Poste sotto la pressione dell'espansionismo romano, le nazioni barbariche rinserrarono i loro ranghi e così le tribù che condividevano una comune matrice genealogica si posero sotto la guida di un supremo comandante a cui affidarono, su base elettiva, il coordinamento delle accresciute necessità militari⁶.

Tuttavia, il conseguimento di un'inedita coesione amministrativa intaccò solo parzialmente l'indipendenza politica dalle singole tribù. Anche a seguito del trasferimento nelle province romane, le popolazioni germaniche non rinnegarono la conformazione federalista maturata nelle contrattazioni antecedenti all'unificazione militare. In uno stesso popolo convivevano istanze processuali e usanze giuridiche che eccedevano le inevitabili somiglianze dovute alla prossimità dell'estrazione culturale⁷. In base alla ricostruzione tratteggiata da Montesquieu, «tutti questi popoli, singolarmente presi, erano liberi e indipendenti, e, quando si riunirono, la loro indipendenza rimase: la patria era comune, ma lo Stato particolare; il territorio era lo stesso, ma le nazioni diverse»⁸. Il rapporto con cui le singole tribù venivano inquadrare nella totalità della stirpe etnica a cui appartenevano, era paragonabile alle intersezioni formali di una repubblica federativa benché le singole tribù fossero esenti dalle strette costrizioni politiche e morali che normalmente caratterizzano gli ordinamenti repubblicani. I rapporti giuridici erano mediati da consuetudini non

⁴ Cfr. su Montesquieu e il sue interpretazioni riferite ai popoli di stirpe germanica: I. Cox, *Montesquieu and the History of French Laws*, cit.; A.M. Battista, *La Germania di Tacito nella Francia illuminista*, «Studi urbinati di storia filosofia e letteratura», 53 (1979), pp. 93-131; D. Felice, *Imperi e Stati del Mediterraneo antico e moderno*, in Id., *Oppressione e libertà. Filosofia e anatomia del dispotismo nel pensiero di Montesquieu*, Pisa, Ets, 2000, pp. 169-216; U. Roberto, *I Germani e l'identità politica europea*, in D. Felice (a cura di), *Leggere «Lo Spirito delle leggi» di Montesquieu*, Milano-Udine, Mimesis, 2010, pp. 601-642.

⁵ Molte informazioni relative ai costumi e alle istituzioni dei popoli germanici, vengono recepite consultando il *De bello Gallico* di Giulio Cesare ma soprattutto il *De moribus Germanorum* di Tacito. Riguardo alle invasioni barbariche e alle vicende che coinvolsero i nuovi regni sorti nelle antiche province romane, vanno rammentate le annotazioni con cui Montesquieu si richiama ad alcune opere di Cassiodoro (*Variae epistolae*), di Zosimo (*Storia nuova*) e di Procopio di Cesarea (*Storia delle guerre*).

⁶ In merito all'unificazione dei Franchi conclusasi per opera di Clodoveo, cfr. Gregorio di Tours, *La storia dei Franchi*, 2 voll., a cura di M. Oldoni, Roma-Milano, Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, 1981, vol. II, 40, XL, pp. 183-184.

⁷ «Queste nazioni erano suddivise da paludi, laghi e foreste, e da Cesare apprendiamo che amavano restar separate. Il timore dei Romani le indusse a riunirsi: ogni uomo, in queste nazioni così mescolate, doveva però essere giudicato secondo le consuetudini e i costumi del suo paese» (*SL*, XXVIII, 2, t. II, pp. 197-198).

⁸ *SL*, XXVIII, 2, t. II, p. 198.

ancora formalizzate e l'assemblea nazionale, presieduta dal re, in quanto capo supremo dell'esercito, emanava i pochi provvedimenti comuni rubricabili nei crismi della legge politica.

Le popolazioni germaniche erano pervase da un forte senso d'indipendenza strettamente correlato alle caratterizzazioni del contesto socio-economico⁹. I popoli barbarici fissavano la loro sussistenza su modalità produttive non agricole, inadatte ad incanalarsi in significative disparità sociali¹⁰. Le condizioni di vita prevalentemente pastorizie trattenevano le gerarchie sociali in dislivelli materiali poco accentuati e parallelamente le sovrastrutture culturali e giuridiche si assestavano in un grado equivalente. In assenza di vasti latifondi da tutelare e a fronte un'economia scarsamente monetaria, le ostentazioni del lusso erano rare e le leggi civili mancavano di una peculiare collocazione giuridica¹¹.

La proprietà privata, circoscritta esclusivamente dalle terre allodiali, non oltrepassava i limiti di una presenza perlopiù marginale. La quasi totalità delle ricchezze derivava dalle razzie della guerra e le successive operazioni dello smistamento erano gestite collettivamente dai guerrieri riuniti in assemblea¹². La concentrazione di ingenti patrimoni era ulteriormente ostacolata dalle logiche equitative che permeavano le successioni patrimoniali. La ridotta incidenza delle disparità economiche si traduceva non solo nelle scarse postazioni della proprietà privata, ma anche nell'abitudine a coinvolgere tutti i discendenti di sesso maschile nelle successioni ereditarie. I patrimoni, per quanto risibili, erano sottoposti a ripetute spartizioni che contribuivano a preservare la compattezza politica e sociale della comunità. Le protezioni legali del maggiorascato e della primogenitura, necessarie a custodire l'integrità dei patrimoni, furono introdotte solo nei secoli a venire, in concomitanza al graduale slittamento dei feudi dalle categorie della legge politica a quelle della legge civile¹³.

Fatta esclusione delle primarie incombenze militari, le singole comunità germaniche usufruivano di autodeterminazioni politiche non equiparabili alle fitte desinenze pubbliche che intasavano la stratificata società romana¹⁴. Per la maggior parte, gli oneri sociali competevano alle reciproche

⁹ Già nelle *Considérations sur les Romains* (1734) Montesquieu aveva descritto le popolazioni barbariche come nomadi ed estranee ad una sistematica applicazione delle arti e dell'agricoltura. Queste popolazioni traevano la loro sussistenza principalmente dalle predazioni della guerra e solo in seguito all'invasione dei territori romani si adeguarono a modalità produttive prevalentemente agricole: «I Barbari barattavano quanto avevano depredato, i prigionieri catturati, l'oro e l'argento che ricevevano in cambio della pace. Ma, allorché non si poterono più pagare loro tributi abbastanza consistenti da mantenerli, furono obbligati a divenire sedentari» (Montesquieu, *Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e delle loro decadenza*, a cura di D. Monda, Milano, BUR, 2001, XIX, p. 213).

¹⁰ In merito alle contiguità socio-economiche riscontrate da Montesquieu: Th. Casadei - D. Felice, *Modi di sussistenza, leggi, costumi*, in D. Felice (a cura di), *Leggere Lo Spirito delle leggi di Montesquieu*, cit., pp. 313-351; S. Landucci, *I filosofi e i selvaggi, 1580-1780*, Bari, Laterza, 1972, pp. 389-490; C. Spector, *Montesquieu. Pouvoirs, richesses et sociétés*, Paris, Puf, 2004.

¹¹ Sulle abitudini di vita dei Franchi, cfr. Gregorio di Tours, *La storia dei Franchi*, cit., II, 9, pp. 164-167.

¹² Sulla consuetudine a spartire i bottini di guerra, cfr. Gregorio di Tours, *La storia dei Franchi*, cit., II, 27, pp. 174-175.

¹³ «Se la legge salica non aveva per oggetto una certa preferenza per un sesso rispetto all'altro, aveva ancor meno quello di assicurare una perpetuità di famiglia, di nome o di trasmissione di terre: tutto ciò non rientrava affatto nell'abito mentale dei Germani» (*SL*, XVIII, 22, t. I, pp. 475-476).

¹⁴ Anche nelle *Considérations sur les Romains* Montesquieu attribuisce alle popolazioni barbariche uno spirito d'indipendenza sostanzialmente incompatibile con la forte impronta comunitaria dei Romani. Questo divario era ravvisabile soprattutto in ambito militare. Le truppe romane erano strettamente disciplinate e soggette ad una drastica gerarchizzazione, viceversa le milizie barbariche si dimostravano insofferente ad ogni autorità troppo accentuata: «Era regola inviolabile dei primi Romani che chiunque avesse abbandonato il proprio posto, o gettato le armi durante il combattimento, fosse punito con la morte. Giuliano e Valentiniano, a questo riguardo, avevano ristabilito le antiche pene. Ma i Barbari assoldati da Romani, avvezzi a far la guerra come la fanno oggi i Tartari, a fuggire per combattere

responsabilità dei singoli individui e in generale le mediazioni dell'autorità pubblica erano piuttosto esigue. Le dipendenze sociali si districavano secondo logiche di stampo personalistico, incompatibili con le stringenti direttive di una legislazione formalizzata.

La larga autonomia dei nuclei famigliari era garantita dalle scarsa incidenza dei tributi e in generale dalle ridotte ingerenze dell'autorità pubblica. Le società barbariche si dispiegavano secondo simmetrie civili piuttosto rarefatte che trovavano una specifica corrispondenza nella configurazione frammentaria e poco articolata del sistema giuridico. La risoluzione delle controversie era gestita direttamente dalle parti in causa che usualmente appianavano le proprie dispute contrattando la corresponsione di una specifica ammenda pecuniaria. «Tutto infatti si riduceva al risarcimento dei danni; ogni minima azione era in un certo senso civile, e ogni privato poteva promuoverla»¹⁵, facendo valere, tanto nell'esordio della denuncia quanto nell'esazione delle ammende, le medesime logiche dell'iniziativa privata.

«Poiché, secondo le leggi saliche e ripuarie, e secondo le altre leggi dei popoli barbari, le pene erano pecuniarie, non esisteva a quei tempi, come oggi, una parte pubblica incaricata di perseguire i delitti»¹⁶; infatti, il sistema giuridico di queste popolazioni rientrava in coordinate spiccatamente accusatorie e come tale l'addebito delle imputazioni e la presentazione delle prove erano demandate all'operato dei contendenti. Inoltre, in congruenza ad ogni altro sistema accusatorio, le sentenze erano deliberate da giurie popolari prive di una specifica preparazione professionale, allo stesso modo, il risarcimento delle sanzioni era delegato all'impegno della parte lesa, senza l'intermezzo burocratico di funzionari addetti alla riscossione dell'indennizzo.

Il tessuto sociale scarsamente strutturato e le sporadiche infiltrazioni del lusso declinarono la gestione politica in esecuzioni compatibili al contesto. Le società germaniche si districavano in dislivelli molto ristretti, perlopiù condensati nelle deferenze militari e politiche del vassallaggio. Tuttavia, dopo l'invasione delle provincie romane, l'apparato amministrativo venne in parte riorganizzato aggregando le neonate circoscrizioni territoriali alle già salde diramazioni dei rapporti vassallatici. I Franchi e le altre popolazioni germaniche non snaturarono le loro usanze ma le adattarono alle sopraggiunte condizioni di una vita sedentaria e prevalentemente agricola¹⁷. Le forzature impresse dal nuovo contesto riassettarono le coordinate politiche desunte dalla tradizione germanica ma senza stravolgerle: le dipendenze militari del vassallaggio furono inglobate nelle conformazioni amministrative del feudalesimo e l'assemblea nazionale prolungò le sue spettanze presiedendo alla ripartizione delle terre feudali¹⁸. Fintanto che i Franchi si condussero secondo modalità abitative prevalentemente transumanti, il vassallaggio si espresse esclusivamente nelle dipendenze personali e nei ridotti benefici ottenuti con le predazioni della guerra, ma con il passaggio ad un governo stanziale tale impianto venne ricollocato nelle conformazioni terriere proprie del feudalesimo.

Le impellenze della guerra avevano riunito le tribù germaniche in concertazioni politiche ad

ancora, a cercare il saccheggio più che l'onore, erano insofferenti verso una simile disciplina» (*Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e delle loro decadenza*, cit., XVIII, p. 207). Lo spirito d'indipendenza importato dai mercenari di stirpe germanica pervertì in poco tempo l'organizzazione gerarchica e comunitaria dell'esercito romano.

¹⁵ *SL*, XXVIII, 36, t. II, p. 265.

¹⁶ *SL*, XXVIII, 36, t. II, p. 265.

¹⁷ Cfr. *SL*, XXX, 6, t. II, p. 315.

¹⁸ «Così, presso i Germani, vi erano dei vassalli, ma non dei feudi. Non esistevano feudi perché i principi non avevano terre da concedere, o piuttosto i feudi erano costituiti dai cavalli di battaglia, dalle armi, dai banchetti. Esistevano dei vassalli, perché vi erano uomini fedeli, vincolati dalla loro parola, votati alla guerra, che assolvevano all'incirca le stesse funzioni che divennero più tardi obbligatorie a causa dei feudi» (*SL*, XXX, 3, t. II, p. 313).

ampio raggio e la forte impronta militare che contraddistinse queste prime aggregazioni contaminò anche i fondamenti del diritto feudale. I feudi si assestarono in uno statuto accessorio, collaterale al predominio politico e militare dell'assemblea nazionale: «Benché, per la legge del regno, i feudi fossero amovibili, non venivano concessi o tolti in modo capriccioso ed arbitrario: era questo uno degli affari principali che si discutevano nelle assemblee della nazione»¹⁹. La legislazione feudale, nella sua conformazione originaria, era estranea ai vincoli interpersonali della proprietà privata e pertanto alle costrizioni della legge civile. La legittimazione del potere feudale non necessitava di detenzioni fondiarie ma dipendeva esclusivamente dai vincoli politici del vassallaggio. I feudi erano istituzioni politiche e in tale veste intercedevano ai rapporti di potere riproducendoli in specifiche rappresentazioni territoriali.

Le limitate intrusioni della fiscalità germanica furono riprodotte anche nei territori sottratti all'Impero romano. Le popolazioni barbariche erano poco avvezze alle esazioni di un sistema impositivo strutturato, sicché, una volta migrate nel nuovo insediamento, preferirono sopprimere il complicato sistema fiscale romano relegando i tributi ad una dimensione prettamente locale²⁰. I tributi vennero circoscritti ad rapporto puramente privatistico intercorrente fra il dignitario locale e gli abitanti della sua giurisdizione²¹, in tal modo «il re, gli ecclesiastici e i signori levavano determinati tributi, ciascuno sui servi del proprio dominio»²².

Tutti i tributi di vasta portata territoriale furono abrogati, ma al contempo vennero conservati ed estesi i doveri militari che competevano ad ogni feudatario. L'unità nazionale poggiava principalmente sulle necessità organizzative della guerra e congruamente i tributi più importanti furono convertiti in obblighi militari relativi alla vigilanza dei confini. Le rinnovate configurazioni dell'esazione fiscale assimilarono le accentuate inflessioni della gerarchia militare: «Il principe aveva conservato i domini, che faceva lavorare dagli schiavi, ma le indicazioni, la capitazione, e le altre imposte stabilite ai tempi degli imperatori sulla persona o sui beni degli uomini liberi erano state cambiate nel dovere di sorvegliare la frontiera, o di andare in guerra»²³.

Tutti i vassalli, tanto laici quanto ecclesiastici, adempivano alle loro responsabilità organizzando le milizie feudali che affiancavano il monarca nella difesa del paese. Oltre ai vassalli, anche altri abitanti del regno, che Montesquieu denomina con l'appellativo di «uomini liberi»²⁴, erano vincolati alla fornitura di specifiche prestazioni militari. Essi, in quanto esenti alle costrizioni feudali, adempivano i loro servizi rispondendo al comando distrettuale di quei nobili che il monarca aveva insignito del titolo onorifico di *conte*²⁵. In definitiva: «Due categorie di persone erano tenute a prestare servizio militare: i fedeli vassalli o valvassori, che vi erano tenuti per obbligo feudale, e gli uomini liberi, Franchi, Romani e Galli, che prestavano servizio agli ordini del conte, ed erano guidati da lui e dai suoi ufficiali»²⁶.

¹⁹ *SL*, XXXI, 1, t. II, p. 377.

²⁰ Cfr. *SL*, XXX, 12, t. II, p. 325.

²¹ «Questi tributi erano chiamati *census*: si trattava di diritti economici, e non fiscali, di canoni puramente privati, e non di imposte pubbliche» (*SL*, XXX, 15, t. II, p. 334).

²² *SL*, XXX, 15, t. II, p. 334.

²³ *SL*, XXX, 13, t. II, p. 331.

²⁴ «Venivano chiamati uomini liberi, coloro che, da un lato, non avevano benefici né feudi, e che, dall'altro, non erano sottoposti alla servitù della gleba: le terre che essi possedevano venivano dette terre allodiali» (*SL*, XXX, 17, t. II, p. 340).

²⁵ «Come i conti guidavano gli uomini liberi alla guerra, i fedeli vi conducevano anche i loro vassalli e valvassori, e i vescovi, gli abati o i rispettivi luogotenenti guidavano i loro» (*SL*, XXX, 17, t. II, p. 341).

²⁶ *SL*, XXX, 17, t. II, p. 340.

Le incombenze militari legittimavano la sovranità periferica dei feudatari, garantendoli, primariamente, del controllo sulle giurisdizioni locali. Le competenze legali e quelle militari si saldavano nella titolarità di uno stesso incarico, erano però le seconde a legittimare la consistenza politica delle prime²⁷. I feudatari coordinavano i tribunali presenti sul loro territorio ma soprattutto gestivano in ultima istanza i verdetti giudiziari²⁸. Tuttavia, in equivalenza ai contrappesi istituzionali che limitavano il potere del monarca, anche la sovranità periferica dei feudatari era stemperata dalle mansioni amministrative e consultive esercitate dall'aristocrazia locale. Il feudatario rappresentava la massima autorità giudiziaria, ma era suo dovere nominare una giuria che collaborasse alla deliberazione delle sentenze²⁹. «La giurisdizione costituì dunque, nei feudi antichi e in quelli recenti, un diritto inerente al feudo stesso, un diritto lucrativo che ne faceva parte»³⁰ e che veniva capitalizzato con l'esazione di un tributo, il *fredum*, direttamente associato alla perspicuità delle funzioni giudiziarie³¹ e civili³². Nei primi secoli del regno francese, i feudatari dilatarono il ventaglio delle loro prerogative spesso prevaricando le competenze del potere centrale, «ma le giurisdizioni feudali non devono la loro origine alle usurpazioni, poiché derivano dal primo stanziamento e non dalla sua corruzione»³³. Le attribuzioni giudiziarie erano consustanziali alla sovranità feudale e fintanto che la giurisprudenza francese non venne chiaramente formalizzata, i feudatari non rinunciarono all'esercizio di queste facoltà³⁴.

3. Brunehilde e i Maggiordomi di Palazzo

Nel descrivere le sovversioni sistemiche a cui incorse la struttura feudale francese, Montesquieu scorge un primo e rilevante scarto qualitativo nelle vicende storiografiche della regina Brunehilde e nelle successive ripercussioni civili che rafforzarono la posizione dei feudatari a discapito del

²⁷ «Era tra i principi fondamentali della monarchia che chi si trovava sotto la podestà militare di qualcuno fosse anche sottoposto alla sua giurisdizione civile [...]» (SL, XXX, 18, t. II, p. 343).

²⁸ Per supportare le sue osservazioni in merito all'intreccio delle competenze legali e militari, Montesquieu cita l'articolo 19 dell'*Edictum Chlotharii II regis* (Baluze, cit., t. I, p. 21) in cui re Clotario II invitava i feudatari, siano essi laici o ecclesiastici, a provvedere le loro giurisdizioni di responsabili addetti all'assetto legale, soprattutto in quei territori posti ad una distanza troppo elevata per prestarsi all'esercizio diretto delle facoltà giudiziarie detenute dallo stesso feudatario.

²⁹ «Ma, a chiunque spettasse la giurisdizione, al re, al conte, al graffio, centenario, ai signor, agli ecclesiastici, essi non giudicavano mai da soli, e questa usanza, che trae la sua origine dalle foreste germaniche, si conservò anche quando i feudi assusero una nuova forma» (SL, XXX, 18, t. II, p. 346).

³⁰ SL, XXX, 20, t. II p. 355.

³¹ Riguardo al *fredum* e alla protezione fornita agli imputati che lo versavano, Montesquieu menziona l'art. 12 del *Decretio Chlotharii II Regis*, ratificato nell'anno 595 (Baluze, cit., t. I, p. 19): «Nam si persequens latronem ceperit, integram sibi compositionem simul & solutionem, vel quicquid dispendi fuerit revocavit; fredus tamen iudici, in cuius pago est, reservetur» (p. 21).

³² «Questo *fredum* era un diritto locale a favore di chi giudicava in quel territorio» (SL, XXX, 20, t. II, p. 354).

³³ SL, XXX, 22, t. II, pp. 359-360.

³⁴ Per corroborare le sue asserzioni inerenti alla validità prettamente locale del *census* e del *fredum*, Montesquieu segnala alcuni passi del *Capitulare Tertium* approvato nell'812 da Carlo Magno (Baluze, cit., p. 495), nello specifico è importante ricordare soprattutto l'art 10 e l'art 11 in cui il sovrano ordina la compilazione di un censimento relativo ai feudi in addietro direttamente annessi alla giurisdizione regia, ma in seguito sfuggiti ad essa e dunque esentati dal versamento del *census* e del *fredum* nelle casse del monarca: «Missi nostri census nostros diligenter perquirant, undecunque antiquitus venire ad partem Regis solebant. Similiter & freda» (art. 10, p. 497).

sovrano³⁵. La lunghissima parabola politica della regina Brunehilde situò il suo esordio nell'usuale contesto di un matrimonio dinastico volto a rinsaldare i rapporti d'amicizia fra due dinastie regnanti; furono poi le inattese evenienze storiche a sollevarla dall'anonimato di una consorteria coniugale proiettandola nell'esercizio diretto e autoritario delle incombenze sovrane, fino a renderla abbastanza ambiziosa da voler riposizionare l'intero assetto politico della nazione.

Nel 511, dopo la morte di Clodoveo I, il regno dei Franchi, in conformità al canone della legge salica, venne suddiviso fra i quattro figli superstiti. Nel 558 Clotario I riunificò tutti domini del padre approfittando del decesso dei fratelli e della contemporanea assenza di eredi diretti che potessero reclamarne i possessi, ma nel 561, quando anche Clotario I morì, il regno venne nuovamente spartito fra quattro eredi egualmente designati alla successione. Tuttavia, dopo la precoce scomparsa del fratello maggiore Cariberto, la suddivisione del regno venne ridisegnata dando seguito ad una tripartizione i cui effetti perdurarono, con alterne vicende, fino alla definitiva riunificazione portata a termine, nell'ottavo secolo, dal maggiordomo di palazzo Carlo Martello. I territori appartenuti a Cariberto, consistenti nella Neustria, nella Guascogna e nell'Aquitania, passarono in gran parte al fratello Chilperico I, che, a sua volta, rinunciò a parte dei suoi domini permettendo la formazione dei regni della Neustria, dell'Austrasia e della Borgogna, la cui divisione politica è fondamentale per comprendere le astrazioni teoriche che Montesquieu estrapola dai principali episodi della storia merovingia, soprattutto in merito alle dispute dinastiche che coinvolsero la regina Brunehilde e gli immediati successori di Clotario I³⁶.

In ossequio alle necessità di un'alleanza strategica, Brunehilde, figlia del re visigoto Atanagildo, aveva sposato Sigeberto I, re di Austrasia, e, similmente, la sorella Galsuinda era convolata a nozze con Chilperico I, fratello maggiore di Sigeberto I e re di Neustria. Quando Chilperico I, istigato dall'amante Fredegonda, fece assassinare la consorte Galsuinda, Brunehilde convinse il marito ad intentare una guerra contro il regno di Neustria per vendicare l'omicidio della sorella. Gli scontri si protrassero per circa due anni, dal 573 al 575, finché, Sigeberto I venne ucciso da alcuni sicari ingaggiati dal re di Neustria.

³⁵ Cfr. sulle vicende storiche e giuridiche che coinvolsero i Franchi: L. Schmidt, *I regni germanici in Gallia*, in AA.VV., *Storia del mondo medievale* (tr. della *Cambridge Medieval History*), vol. I, Milano, Garzanti, 1999, pp. 275-300; C. Pfister, *La Gallia sotto i Franchi merovingi, vicende storiche*, ivi, pp. 688-711; C. Pfister, *La Gallia sotto i Franchi merovingi*, ivi, pp. 712-742; R. Altamira, *La Spagna sotto i visigoti*, ivi, pp. 743-779; L.M. Hartmann - W.H. Hutton, *L'Italia e l'Africa imperiali. Amministrazione Gregorio Magno*, ivi, pp. 810-853. R. Poupardin, *Ludovico il Pio*, in *Storia del mondo medievale*, vol. II, Milano, Garzanti, 1999, pp. 558-582; R. Poupardin, *I regni carolingi (840-918)*, ivi, pp. 583-635; L. Halphen, *Francia: gli ultimi Carolingi e l'ascesa di Ugo Capeto (888-987)*, ivi, pp. 636-661; C.W. Previté-Orton, *L'Italia nel X secolo*, ivi, pp. 662-701; A. Mayer, *I vichinghi*, ivi, pp. 734-769; L. Halphen, *La Francia dell'XI secolo*, ivi, pp. 770-806; L. Halphen, *Il regno di Borgogna*, ivi, pp. 807-821. A. Magnani, *Brunilde regina dei Franchi*, Milano, Jaca Book, 2001.

³⁶ In merito alle principali vicende che travagliarono la reggenza della dinastia merovingia, le principali fonti a cui Montesquieu attinge sono la *Fredegarii scholastici chronicum*, scritta dallo storico burgundo Fredegario, e la *Historiae Francorum*, compilata dal vescovo Gregorio di Tours. Entrambi i testi esordiscono ricapitolando velocemente le vicende storiche successive alla creazione del mondo, per poi focalizzarsi sulla trascrizione di eventi storici in larga parte contemporanei alla vita dei due storici; Fredegario descrive la storia dei Franchi fino al 642 mentre Gregorio di Tours fino al 591. Oltre a queste due opere, ancora oggi fondamentali per le ricostruzioni storiche inerenti alla dinastia dei Merovingi, è opportuno menzionare altri testi a cui Montesquieu dedica qualche accenno, come le *Gestes des rois de France* e la *Vie de Dagobert*, due opere risalenti all'Alto Medioevo ed entrambe anonime; in aggiunta ad esse è importante segnalare anche la *Historia Francorum*, scritta nel decimo secolo dal monaco francese Aimoin de Fleury con l'intento di narrarvi la storia della monarchia francese, ma rimase incompiuta non oltrepassando l'anno 654. Montesquieu si avvale anche del supporto di alcune cronistorie: gli *Annali di Metz*, che estendono la loro cronologia dagli albori del regno fino al 914, e gli *Annali di Fulda* che ricomprendono le loro datazioni fra il 714 e il 900.

Childeberto II, figlio del re defunto, salì al trono d'Austrasia nel 576, sotto la reggenza della madre Brunehilde. Nel 592, il re di Borgogna Gontrano, fratello di Sigeberto I e Chilperico I, in quanto privo di eredi, concesse il suo regno al nipote Childeberto II. Tuttavia la prematura morte di Childeberto II, nel 596, riportò i due regni verso un'ennesima separazione protratta da Teoberto II in Austrasia e da Teodorico II in Borgogna; i due figli di Childeberto II erano però troppo giovani, e così la loro sovranità venne riunita nell'autoritaria reggenza della nonna paterna Brunehilde. Forte di un dominio che congiungeva due dei tre regni di stirpe franca, Brunehilde impegnò i suoi sforzi in una prassi governativa fortemente accentratrice che scatenò i malumori della nobiltà francese³⁷.

Montesquieu ricapitola brevemente le ripetute ribellioni con cui l'aristocrazia feudale attentò al potere di Brunehilde, ma ad attrarre il suo interesse è soprattutto l'esemplarità contestuale di queste vicende. Nei decenni precedenti, molti vassalli avevano approfittato delle contese dinastiche merovingie per ottenere concessioni vitalizie incompatibili con la reversibilità dei benefici feudali. Brunehilde ripianò queste eccezioni abrogando i privilegi a cui erano pervenuti i feudatari più potenti, ma i suoi interventi non miravano al riassetto di una sovranità comunitaria, bensì alla definitiva instaurazione della supremazia monarchica. Quando Brunehilde aggredì le autonomie conseguite dai feudatari, i suoi propositi non esularono dalle ambizioni individualistiche che muovevano i suoi avversari. «Brunehilde, col suo spirito corrotto, volle correggere gli abusi della corruzione antica»³⁸; il suo obiettivo era quello di indebolire i feudatari ma senza progettare una qualsivoglia riforma dei costumi che rivitalizzasse la compattezza etnica dei Franchi. La dura opposizione che i feudatari frapposero all'eventualità di un rafforzamento monarchico era dettata da brame egoistiche non molto dissimili da quelle di Brunehilde. Il contegno dei Franchi era ormai sfuggito alle sollecitudini di una morale integra e condivisa. Entrambe le fazioni in conflitto, a prescindere dalla contingenza dello scontro, si impegnarono a sovvertire le configurazioni originarie della monarchia merovingia³⁹.

Per boicottare le mire assolutiste della regina Brunehilde, l'aristocrazia dell'Austrasia si ribellò e convinse Clotario II, figlio di Chilperico I e di Fredegonda, ad intervenire militarmente contro Brunehilde e il nipote Teodorico II. Nel 612 la rivolta fu sedata e le truppe della Neustria furono respinte, mentre Teodorico II ricongiunse l'Austrasia e la Borgogna sotto le insegne di una medesima corona. L'anno successivo Teodorico II perì e il suo regno passò sotto la diretta reggenza di Brunehilde, in attesa che Sigeberto II, figlio di Teodorico II ed erede designato, raggiungesse la maggiore età. L'anziana regina perseverò nella sua strategia accentratrice suscitando ancora una volta la dura reazione dell'aristocrazia e del clero. Pipino di Landen e il vescovo Arnolfo di Metz capeggiarono la rivolta e si allearono al re di Neustria Clotario II per stroncare definitivamente le ultime resistenze di Brunehilde.

Per ricompensare il supporto concessogli dal clero e dalla nobiltà, Clotario II soppresse tutte le restrizioni con cui Brunehilde aveva intaccato le loro franchigie, così «da un lato egli confermò tutte le donazioni fatte o confermate dai re suoi predecessori, ordinando, dall'altro, che tutto ciò che

³⁷ «Accadde che la corte volesse revocare i doni fatti: ciò provocò un malcontento generale nella nazione, e si vide ben presto nascere quella rivoluzione famosa nella storia della Francia, la cui prima fase fu costituita dallo spettacolo eccezionale del supplizio di Brunehilde» (*SL*, XXXI, 1, t. II, p. 378).

³⁸ *SL*, XXXI, 1, t. II, p. 380.

³⁹ «Fu la reggenza di Brunehilde ad inasprire in modo particolare la nazione. Fino a che le leggi conservarono inalterata la loro forza, nessuno poté lamentarsi perché gli si toglieva un feudo: la legge infatti non glielo concedeva per sempre; ma quando furono l'avidità, le cattive usanze, la corruzione a presiedere alla concessione dei feudi, si protestò perché si veniva privati in maniera illecita di quanto spesso si era acquistato nello stesso modo» (*SL*, XXXI, 1, t. II, p. 380).

era stato tolto ai suoi fedeli fosse loro restituito»⁴⁰; inoltre, «egli ordinò che quanto era stato fatto contro i privilegi degli ecclesiastici fosse revocato: limitò l'influenza della corte nella elezione dei vescovi»⁴¹. Oltre agli sgravi fiscali e alla rinuncia ad ogni significativa interferenza nelle nomine ecclesiastiche, Clotario II confermò i maggiordomi di palazzo a cui i feudatari ribelli avevano affidato la conduzione politica dei rispettivi paesi⁴².

Dopo la sconfitta di Brunehilde, Clotario II ricompose le fratture territoriali e amministrative susseguite alla morte di Clotario I, ma per pervenire ad un tale esito fu costretto ad agevolare le mire autonomiste dei feudatari. Queste correzioni si addensarono velocemente in una più estesa riorganizzazione della monarchia merovingia, di cui Montesquieu analizza lungamente la portata, individuando nei maggiordomi di palazzo i principali artefici e beneficiari. In concomitanza alle guerre civili che destituirono Brunehilde, i maggiordomi di palazzo assunsero ad una dignità istituzionale disgiunta dalle delibere del monarca. I maggiordomi di palazzo, approfittando della fronda nobiliare, si emanciparono dal controllo dei re merovingi associando il proprio incarico direttamente al responso dei feudatari: «In questo modo il maestro di palazzo non venne più a trovarsi nella situazione dei signori franchi, e questa autorità cominciò a rendersi indipendente da quella del re»⁴³. I maggiordomi di palazzo raggiunsero i vertici della gerarchia feudale deprivando i monarchi merovingi delle principali prerogative politiche fino a sostituirli stabilmente nell'assunzione del supremo comando militare.

In origine, quando i Franchi si affacciarono ai confini dell'Impero romano, l'incarico dei loro monarchi si esauriva in un mandato elettivo contestuale alle saltuarie occorrenze della guerra. Tuttavia, dopo la conquista della Gallia e la fondazione di un regno territorialmente strutturato, le necessità amministrative si dilatarono e i monarchi consolidarono ereditariamente la loro posizione. Gli esponenti della dinastia merovingia si appropriarono della corona, ma la gestione delle principali incombenze militari perdurò nei vincoli di una carica elettiva. I monarchi tramandavano ereditariamente le insegne reali, ma solo l'assemblea nazionale poteva designare i legittimi depositari della massima autorità militare⁴⁴. Il comando delle truppe era infatti disgiunto dalle attribuzioni che competevano ereditariamente ai monarchi merovingi: «La loro nobiltà aveva dato loro la qualità di re, e il loro coraggio, inducendo a seguirli parecchi volontari che li sceglievano come capi, conferiva loro il potere del maestro di palazzo»⁴⁵, ovvero il diritto ad avvalersi delle più alte insegne militari.

Per assistere l'esercizio delle proprie funzioni, i monarchi merovingi erano soliti avvalersi della prestazioni di un alto maggiorenne insignito del titolo onorifico di maggiordomo di palazzo. Questi dignitari, appartenenti al ceto aristocratico, erano scelti dallo stesso monarca e sottostavano alle sue direttive, tuttavia col trascorrere delle generazioni incrementarono il proprio potere limitando dirimpetto la consistenza politica dei discendenti merovingi: «Non bisogna dunque confondere, come ha fatto qualche storico, questi maestri di palazzo con coloro i quali rivestivano la carica

⁴⁰ *SL*, XXXI, 1, t. II, pp. 380-381.

⁴¹ *SL*, XXXI, 1, t. II, p. 381.

⁴² «Varnacario, che era stato l'anima della congiura contro Brunehilde, venne creato maestro di palazzo della Burgundia: si fece garantire da Clotario che fino alla morte egli non sarebbe mai stato sostituito» (*SL*, XXXI, 1, t. II, p. 379).

⁴³ *SL*, XXXI, 1, t. II, pp. 379-380.

⁴⁴ «Essi discendevano dai Germani, dei quali Tacito dice che nella scelta del re si regolavano secondo la nobiltà, e nella scelta del capo, secondo il coraggio» (*SL*, XXXI, 4, t. II, p. 389).

⁴⁵ *SL*, XXXI, 4, t. II, p. 389.

prima della morte di Brunehilde, i maestri del re con quelli del regno»⁴⁶. Inizialmente, i rappresentanti della dinastia merovingia relegarono i maggiordomi di palazzo ad incombenze perlopiù gregarie, infatti erano gli stessi monarchi ad assolvere gli oneri materiali della guerra, ma quando i più immediati successori di Clodoveo si disinteressarono gradualmente a queste mansioni, l'assemblea nazionale vi rimediò affidando la conduzione delle truppe ai maggiordomi di palazzo, che così sfuggirono al diretto controllo dei monarchi merovingi⁴⁷. Queste innovazioni furono confermate e stabilizzate nei riequilibri istituzionali che seguirono alla sconfitta di Brunehilde. In tal modo, i maggiordomi di palazzo si smarcarono da ogni dipendenza monarchica legando la propria investitura alle deliberazioni del ceto feudale: «Prima di allora il maestro di palazzo era il maestro del re: divenne il maestro del regno; mentre prima lo designava il re, ora era la nazione a farlo»⁴⁸. L'incarico dei maggiordomi di palazzo divenne tutt'uno con la massima potestà militare e pertanto l'assemblea nazionale ne assunse il controllo. Fintanto che i monarchi merovingi conservarono le originarie responsabilità militari, i Franchi non reputarono necessaria la designazione di un supremo comandante che supplisse all'eventuale defezione del sovrano. Fino a Clodoveo, i re merovingi riuscirono ad aggregare l'ereditarietà della corona e il supremo comando militare, ma in seguito al soprassalto istituzionale che ne dissociò il binomio, la seconda componente della sovranità venne riassegnata ai maggiordomi di palazzo.

Il supremo comando militare fu trasferito nella circonferenza di una carica autonoma e disgiunta dalle possibili cumulazioni dei discendenti merovingi. Il maggiordomo di palazzo ereditò le funzioni militari del monarca e in consonanza alla tipologia di queste assunzioni, la sua investitura era sottoposta a procedure elettive espletate dall'assemblea nazionale. L'elettività si mantenne strutturale alla designazione dei vertici militari, ma la sua centratura venne traslocata nella selezione di un maggiorenne interno alla stessa assemblea che doveva deliberarne la nomina.

Scalzando i monarchi dalle principali incombenze belliche, i maggiordomi di palazzo impressero una svolta decisiva nella gerarchie politiche della monarchia merovingia. A prescindere dai cambiamenti che intercorsero nelle configurazioni del governo, i dislivelli amministrativi della società feudale si preservarono strettamente contigui alla primaria incidenza delle cariche militari. Seguendo queste coordinate, la supremazia militare dei maggiordomi di palazzo si convertì, velocemente, in un predominio politico che si estese, indirettamente, su tutto il regno. La gestione del patrimonio pubblico venne affidata ai maggiordomi di palazzo che così poterono presiedere in prima istanza alla distribuzione dei feudi e dei titoli nobiliari⁴⁹. Gli aristocratici si sottoposero alla direzione militare dei maggiordomi di palazzo e di riflesso legarono la propria autorità alla congiunturale concessione dei benefici feudali: «In quella nazione indipendente e guerriera, bisognava piuttosto invitare che costringere, bisognava concedere o promettere i feudi vacanti per la morte del possessore, ricompensare continuamente, far temere le preferenze: chi aveva la soprintendenza del palazzo doveva dunque essere anche il generale dell'esercito»⁵⁰. Il congedo

⁴⁶ *SL*, XXXI, 3, t. II, p. 386.

⁴⁷ I figli di Clodoveo si occuparono quasi esclusivamente di faccende ecclesiastiche, lasciando ai luogotenenti nominati dalla nobiltà la gestione delle principali incombenze militari: cfr. Gregorio di Tours, *La storia dei Franchi*, cit., V, 27, p. 250; VIII, 18, pp. 320-321 e 30, pp. 324-326; X, 3, pp. 364-366.

⁴⁸ *SL*, XXXI, 2, t. II, p. 385.

⁴⁹ «La prima funzione dei maestri di palazzo fu quella di provvedere al governo economico delle case reali. Essi ebbero quindi, insieme ad altri dignitari, il governo politico dei feudi, e, alla fine, rimasero soli a disporne. Spettò altresì a loro l'amministrazione degli affari riguardanti la guerra e il comando degli eserciti: queste due funzioni si trovarono necessariamente connesse con le due altre» (*SL*, XXXI, 5, t. II, p. 391).

⁵⁰ *SL*, XXXI, 5, t. II, p. 391.

militare dei monarchi merovingi coincise con il sostanziale esaurimento delle loro funzioni politiche e viceversa il primato militare raggiunto dai maggiordomi di palazzo presagì ad un intercambio politico di grado equivalente.

Alla morte di Clotario II, il trono francese passò al figlio Dagoberto I che come il padre regnò sul paese senza il sostegno di un maggiordomo di palazzo che sovrintendesse all'interezza del territorio⁵¹. «Questo monarca si sentì libero e, reso più sicuro anche delle proprie vittorie, riprese il piano di Brunehilde»⁵², ma le sue aspirazioni accentratrici furono ben presto affossate dalle vigorose proteste della nobiltà austrasiaca che, nel 634, pervenne all'ennesima secessione insediando sul trono Sigeberto III, figlio maggiore di Dagoberto I, coadiuvato però dal vescovo di Colonia Cuniberto e dal pipinide Adalgiso⁵³. La Neustria e la Borgogna spettarono a Clodoveo II, figlio minore di Dagoberto I, che fu designato a sostituire il padre, ma sotto la reggenza della madre Nentechilde e del maggiordomo di Palazzo Ega⁵⁴, cui velocemente succedettero Ercinoaldo e poi nel 639 Ebroino che per svariati decenni guidò il governo della Neustria e delle Borgogna scontrandosi ripetutamente con i Pipinidi d'Austrasia.

L'egemonia di Ebroino scatenò le rimostranze dell'aristocrazia locale e Childerico II, re d'Austrasia, sfruttò l'incertezza procurata da queste contese per occupare militarmente, nel 673, la Neustria e la Borgogna. I Franchi furono riuniti in un unico regno, ma la repentina scomparsa di Childerico II vanificò il suo tentativo riportando la Neustria e la Borgogna sotto il controllo di Ebroino e del monarca merovingio Teodorico III. L'Austrasia conservò la propria indipendenza, ma nel 679, dopo la morte di re Dagoberto II, Teodorico III ne ereditò il trono. Gli aristocratici dell'Austrasia si ribellarono all'eventualità di un tale dominio e Pipino di Herstal, nipote di Pipino di Landen e di Arnolfo di Metz, ne capeggiò la rivolta. Nella battaglia di Leucafaio le truppe della Neustria sconfissero quelle dell'Austrasia; il conflitto venne però smorzato dalla sopraggiunta morte di Ebroino, per poi giungere ad un atto conclusivo nello scontro campale di Tetry che, nel 687, decretò la sconfitta di Bertacido, ultimo maggiordomo di palazzo di Neustria. Teodorico III riunificò le linee dinastiche merovingie in un'unica corona, ma il potere effettivo ricadde sul maggiordomo di palazzo Pipino di Herstal.

L'integrità territoriale e politica del regno tornò ad infrangersi in concomitanza alle contese dinastiche che contrapposero gli eredi di Pipino di Herstal. Plectrude, moglie di Pipino e reggente del nipote Teobaldo, dovette fronteggiare le aspirazioni dinastiche accampate da Carlo Martello, figlio illegittimo di Pipino di Herstal. Nei frangenti iniziali della contesa, Plectrude respinse l'aggressione di Carlo Martello, ma la situazione si capovoltò quando la Neustria intraprese l'ennesima secessione. Nel 715, a seguito del decesso di re Dagoberto III, pronipote di Teodorico III, i feudatari della Neustria colsero l'occasione per statuire un governo autonomo affidato alla direzione del maggiordomo Ragenfrido e del monarca merovingio Chilperico II, figlio di Childerico II. Nella precarietà di un tale contesto, Carlo Martello riorganizzò l'esercito dell'Austrasia e sconfisse i rivoltosi della Neustria ricomponendo l'unità politica dei Franchi. Con l'assommarsi delle imprese di Pipino di Herstal e di Carlo Martello, «l'Austrasia sconfisse due volte la Neustria e la Borgogna,

⁵¹ «Dagoberto, come il padre, resse l'intera monarchia: la nazione si affidò a lui e non gli affiancò alcun maestro di palazzo» (*SL*, XXXI, 3, t. II, pp. 386-387).

⁵² *SL*, XXXI, III, t. II, p. 387.

⁵³ «Egli divisò allora di offrire agli Austrasiani di cedere l'Austrasia al figlio Sigeberto, con un proprio tesoro, e di porre il governo del regno e del palazzo nelle mani di Cuniberto, vescovo di Colonia e del duca Adalgiso» (*SL*, XXXI, 3, t. II, p. 387).

⁵⁴ «Dagoberto, presentando prossima la fine, raccomandò a Ega la moglie Nentechilde e il figlio Clodoveo» (*SL*, XXXI, 3, t. II, p. 387).

e la carica di maestro dell'Austrasia, che era quasi una prerogativa della famiglia dei Pipinidi prevalse su tutte le altre, e la loro casata su tutte le altre case»⁵⁵. Pipino di Herstal aveva estirpato la concorrenza dei maggiordomi di Neustria, ma solo le vittorie militari conseguite da Carlo Martello stabilizzarono compiutamente la supremazia politica dei Pipinidi.

La dinastia dei Merovingi era ormai priva di ogni facoltà politica, «i re non avevano alcuna autorità, ma avevano un nome; il titolo di re era ereditario, quello di maestro di palazzo era elettivo»⁵⁶, e proprio sulla carica elettiva, in quanto fornita del supremo comando militare, convergevano tutte le principali assegnazioni della potestà politica. Quando Pipino il Breve, nel 751, si persuase a detronizzare l'ultimo re merovingio e ad assumere le insegne regali, il suo intervento non scompaginò l'assetto istituzionale del regno. Pipino il Breve abrogò la presenza prettamente simbolica dei monarchi merovingi e formalizzò a livello cerimoniale la predominanza politica conseguita dai maggiordomi di palazzo e così «da allora l'autorità del maestro di palazzo divenne una sola cosa con la autorità regia» e «nell'unione delle due autorità si ebbe una specie di conciliazione»⁵⁷.

Pipino il Breve aggregò l'autorità militare dei maggiordomi di palazzo e le risibili competenze di cui ancora disponevano i monarchi merovingi. Le due cariche furono congiunte nella titolarità di un solo dignitario e così le premesse istituzionali che le sottendevano furono incrociate in una configurazione ibrida. Le successioni monarchiche si preservarono ereditarie, ma le facoltà elettive espletate dall'assemblea nazionale non furono del tutto estromesse. Pipino il Breve garantì una prelazione dinastica ai suoi discendenti tuttavia la scelta del familiare reputato più degno alla successione venne delegata alle deliberazioni dell'aristocrazia feudale. L'assemblea nazionale, privata del diritto ad insignire i maggiordomi di palazzo, venne risarcita con la possibilità di intervenire, almeno parzialmente, nella ratifica delle successioni monarchiche: «Il maestro di palazzo era sempre stato elettivo, e il re ereditario: la corona, all'inizio della seconda razza, divenne elettiva, perché era il popolo a scegliere, ed ereditaria al tempo stesso, perché la scelta cadeva sempre su membri della stessa famiglia»⁵⁸. Dopo l'incoronazione di Pipino il Breve, la successione ereditaria al trono venne dunque integrata da vincoli istituzionali parzialmente elettivi. Gli esponenti della nuova dinastia avevano conservato le spettanze militari che competevano abitualmente ai maggiordomi di palazzo e come tale non sfuggirono alle interferenze politiche esercitate dall'assemblea nazionale. I feudatari decretavano la nomina dei monarchi, ma solo gli appartenenti ad una stessa dinastia erano legittimati alla successione. In tal modo l'assemblea nazionale protrasse le proprie facoltà, pur essendo ormai sprovvista del diritto a designare direttamente le più alte cariche militari.

4. *La legge salica e il diritto feudale*

Per chiarificare gli intrecci giuridici con cui le leggi civili intersecano le leggi politiche e viceversa, Montesquieu sofferma la sua attenzione sulle alterne vicende che accompagnarono lo sviluppo della *legge salica* intesa come specifica espressione del diritto civile germanico⁵⁹. Montesquieu tratteggia

⁵⁵ *SL*, XXXI, 5, t. II, p. 392.

⁵⁶ *SL*, XXXI, 16, t. II, p. 411.

⁵⁷ *SL*, XXXI, 16, t. II, p. 411.

⁵⁸ *SL*, XXXI, 16, t. II, pp. 411-412.

⁵⁹ La legge salica regolamentava la spartizione ereditaria delle terre allodiali, tuttavia tale disciplina giuridica, almeno in

una breve ma struttura argomentazione con cui ripercorre la genealogia della legge salica e rivendica la sua sostanziale antecedenza alle coercizioni del diritto feudale⁶⁰. Montesquieu vuole vanificare tutte le prolusioni storiografiche incentrate sulla generica equivalenza della legge salica e del diritto feudale⁶¹. Nel commisurarne la peculiare disparità, Montesquieu approssima la legge salica e il diritto feudale in due distinte categorie tipologiche identificabili con il binomio di legge civile e legge politica.

Secondo Montesquieu, la legge salica regolamentava esclusivamente i beni allodiali, ovvero gli appezzamenti terrieri soggetti ad un libero esercizio della proprietà privata. La legge salica era autoctona a civiltà di stirpe barbarica, ossia a popolazioni che traevano il loro sostentamento dalla pastorizia e dai saccheggi perpetrati in tempo di guerra. Le estensioni fondiariere erano rare e perlopiù esentate dalle pratiche di una coltivazione intensiva⁶². Questi terreni allodiali, per la maggior parte di estensione ridotta e di poco pregio, erano sottoposti ad una spartizione ereditaria circoscritta ai discendenti di sesso maschile⁶³, «ma quando, dopo la conquista, i Franchi ebbero ottenuto grandi estensioni di terreno, si trovò ingiusto che le femmine e i figli non potessero averne parte»⁶⁴, e così la legge salica venne sottoposta ad una parziale revisione che la arricchì di una complessa casistica

origine, era estranea ad un compiuto riconoscimento della proprietà privata. La legge salica, diversamente dal diritto romano, tutelava le spettanze ereditarie dei singoli individui senza però fornirli di un libero esercizio della proprietà privata. Solo i consanguinei potevano ereditare le terre allodiali dei parenti deceduti, lasciando così intatti i patrimoni di cui disponevano i singoli gruppi famigliari. Il diritto alla proprietà privata era commisurato alle prerogative del lignaggio e i singoli individui vi partecipavano solo di riflesso: cfr. Th.J. Rivers, *Laws of the Salian and Ripuarian Franks*, New York, Ams Press, 1986, p. 26. Dopo l'invasione della Gallia, le restrizioni testamentarie furono sfoltite. I discendenti di sesso femminile ebbero accesso alle successioni ereditarie (ivi, p. 27) e i requisiti di consanguineità furono gradualmente ridisegnati abilitando una maggiore discrezionalità nella designazione degli eredi (ivi, p. 26).

60 Voltaire, commentando le osservazioni di Montesquieu, calca la legge salica in una genealogia prettamente storica, disconoscendola di ogni possibile corrispondenza con i dettami del diritto naturale: «Non v'è nulla di fondamentale se non le leggi della natura poste da Dio stesso» (Voltaire, *Commentario sullo «Spirito delle leggi»*, a cura di D. Felice, Pisa, Ets, 2011, p. 199), e fra di esse non vi rientrava questa specifica legge. Voltaire è però convinto che la legge salica, anche dopo la ratifica ufficiale, rimase perlopiù inapplicata poiché contraria al sentire comune dell'aristocrazia francese: «C'è ben di più: questa crudele consuetudine venne abolita in Francia nel momento stesso in cui fu resa pubblica» (Voltaire, *Commentario*, cit., p. 205)

61 Per quanto concerne il diritto feudale, oltre ai fondamentali richiami desunti dalle raccolte di Baluze, è importante segnalare alcune citazioni riferite alle *Marculfi monachi formularum* e al *Libri feodorum*. Entrambe le opere, di epoca medievale, constavano di documenti ufficiali e modelli giuridici radunati in raccolte legali disgiunte dalla committenze del potere regio, ed entrambe, benché compilate da autori esenti da qualsivoglia sovranità, erano pervenute ad un grado di diffusione sufficiente ad equipararle allo statuto di fonti primarie nelle decisioni inerenti al diritto feudale. I *Marculfi monachi formularum* risalivano in gran parte al settimo secolo e la loro stesura venne genericamente attribuita ad un monaco di nome Marculfo; in questa raccolta vennero convogliati documenti e modelli ricavati dalle giurisdizioni franche e con il proseguo dei secoli si arricchì di ulteriori trascrizioni sempre inerenti alla prassi feudale. Montesquieu cita svariate volte il *Marculfi monachi formularum*, ma i suoi richiami vengono attinti quasi esclusivamente dal I libro e in generale il loro ricorso si attiene alla dimostrazione delle specifiche prerogative giudiziarie e fiscali di cui erano investiti tutti feudatari, sia laici che ecclesiastici. Similmente ai *Marculfi monachi formularum*, anche i *Libri feodorum* furono costruiti riunendo alcuni documenti relativi alle consuetudini del diritto feudale, ma con la specifica divergenza di un baricentro geografico poggiante sui distretti dell'Italia settentrionale. Montesquieu cita il *Libri feodorum* un paio di volte facendo riferimento alla versione cosiddetta accursiana, edita e commentata dal grande giurista francese Jacques Cujas (1520-1590).

62 «Essi non avevano come patrimonio che la casa e un pezzo di terra cintato attorno alla casa. È questo il patrimonio particolare che apparteneva ai maschi» (SL, XVIII, 22, t. I, pp. 474-475).

63 «Se il padre lasciava dei figli, la legge salica stabiliva che le figlie venissero escluse dalla successione della terra salica, la quale doveva appartenere ai figli maschi» (SL, XVIII, 22, t. I, p. 478)

64 SL, XVIII, 22, t. II p. 475.

relativa all'eventualità di una successione femminile. La linea di discendenza maschile venne conservata come opzione primaria, ma in assenza di un erede diretto, i parenti di sesso femminile furono ammessi fra i potenziali eredi⁶⁵.

Le contingenze del nuovo insediamento intaccarono solo in parte le applicazioni pratiche della legge salica. Diversamente, la prassi giuridica del vassallaggio venne profondamente rinnovata reinstallandosi nelle inedite conformazioni del feudalesimo. Infatti, a differenza degli allodi, «i feudi non furono stabiliti che dopo la conquista, mentre le usanze saliche esistevano prima che i Franchi abbandonassero la Germania»⁶⁶. Per provvedere alle sopraggiunte necessità di una convivenza stanziale, i Franchi organizzarono il loro regno scomponendolo in unità amministrative che assunsero la denominazione di feudi. Queste circoscrizioni territoriali vennero prontamente gerarchizzate assecondando le dipendenze personalistiche del vassallaggio, come tale la configurazione originaria dei feudi si trovò coscritta su parametri prettamente politici, incompatibili con le norme di una gestione privatistica. «Si è avuto torto di dire che le terre saliche erano dei feudi»⁶⁷, infatti, i poteri sottoposti alla legge salica erano proprietà private e pertanto rientravano nelle coercizioni del diritto civile.

Il diritto feudale preservò l'esclusività maschile tipica del vassallaggio, tuttavia, col trascorrere dei decenni, anche la legge salica si adeguò a tale impostazione subendo, di riflesso, l'influenza delle dominanti consuetudini feudali. Continuamente a contatto con la centratura prettamente maschile del diritto feudale, gli allodi furono ricalibrati e riportati in un ordine ereditario prettamente maschile. I feudi, in quanto sottoposti alle discipline della legge politica, non disponevano di norme relative alla spartizione dei patrimoni ereditari, ciononostante la legge salica, che presiedeva alle successioni allodiali, ne assimilò le tendenze adeguandosi all'estromissione di tutti i parenti di sesso femminile. Gli allodi accolsero la legislazione feudale sul versante del monopolio maschile, ma senza rinunciare alla conformazione giuridica tipica delle proprietà private. In definitiva, «non fu affatto la legge salica che, limitando la successione delle femmine, originò il sorgere dei feudi, ma fu il sorgere dei feudi che pose delle limitazioni alla successione delle femmine e alle disposizioni della legge salica»⁶⁸.

La legge salica e la giurisdizione feudale furono così equiparate nella comune proibizione di ogni interferenza femminile, tanto più che questo stesso divieto intaccò anche i vertici della monarchia francese estromettendo le donne da ogni mansione politica. La legge salica introiettò i retaggi del diritto feudale circoscrivendo ai figli di sesso maschile il diritto ad ereditare le terre allodiali del padre, ma al contempo, le leggi politiche che regolavano le successioni monarchiche subirono l'influenza della legge salica assimilandone le principali prescrizioni. Fin da subito, gli avvicendamenti interni alla dinastia merovingia si dispiegarono seguendo modalità ereditarie in gran parte conformi ai dettami della legge salica. I proprietari delle terre allodiali erano soliti suddividere il loro patrimonio fra tutti i figli di sesso maschile, allo stesso modo, ogniquale volta il legittimo monarca periva, i figli se ne spartivano il regno pur trattenendosi in un orizzonte nazionale condiviso. Montesquieu attribuisce ai Franchi la persistente tendenza ad esentare le donne da una possibile successione monarchica, ma è altrettanto convinto che altre popolazioni germaniche agirono diversamente pur attingendo dalle normative della legge salica. In tutti i regni romano-

⁶⁵ «Mi sarà facile provare che la legge salica non esclude indistintamente le figlie dal possesso della terra salica, ma solamente nel caso che i fratelli la escludano» (SL, XVIII, 22, t. I, p. 478).

⁶⁶ SL, XVIII, 22, t. I, p. 479.

⁶⁷ SL, XVIII, 22, t. I, p. 479.

⁶⁸ SL, XVIII, 22, t. I, pp. 479-480.

barbarici la fisionomia delle successioni monarchiche collimava genericamente con le forme giuridiche impartite dalla legge salica, ma laddove quest'ultima non venne contaminata dalle restrizioni di una discendenza prettamente patrilineare, anche le donne furono accolte fra i potenziali eredi al trono, all'inverso nei regni contraddistinti dal predominio delle leggi feudali, la dinastia regnante si preservò immune all'eventualità di una successione femminile. In base alla ricostruzione di Montesquieu, alla prima circostanza corrispose la dominazione dei Visigoti mentre alla seconda opzione si adeguarono i Franchi e i Burgundi⁶⁹; in generale, «presso questi popoli la disposizione della legge civile forzò la legge politica»⁷⁰, parificando le successioni dinastiche al modello giuridico invalso nelle successioni testamentarie, ovvero proiettando i contenuti della legge civile su di una specifica porzione del comparto politico. Mettendo in risalto le omologie giuridiche intercorrenti fra la legge salica e il diritto feudale, Montesquieu aggiunge una ulteriore attestazione all'ampio tracciato teorico con cui constata la generica tendenza di ogni sistema politico a comporsi di strutture giuridiche intersecate da specifiche contiguità contestuali.

5. Carlo Magno, Ludovico il Pio e Carlo il Calvo

Dopo la sconfitta di Brunehilde, «i maestri di palazzo si guardarono bene dal richiamare in vigore l'amovibilità delle cariche e delle dignità»⁷¹, anzi confermarono e moltiplicarono le franchigie vitalizie cui potevano aspirare i feudatari più potenti. Le convenienze politiche perseguite dal ceto aristocratico divennero fin da subito il fulcro strategico su cui si addensarono le iniziative intraprese dai maggiordomi di palazzo. E così, anche nei decenni successivi alla conquista del potere, i maggiordomi non poterono esimersi dall'approvare, occasionalmente, alcune deroghe relative alla gestione vitalizia dei feudi: «Essi non regnavano che per la protezione accordata alla nobiltà proprio sotto questo riguardo: così le più alte cariche continuarono ad essere accordate a vita, e l'usanza diventò sempre più salda»⁷².

L'ascesa politica dei maggiordomi di palazzo rappresentò una tappa fondamentale nell'elevarsi progressivo dell'autonomia feudale. Le reiterate contese che travagliarono quei decenni diedero continuità al graduale rafforzamento dei potentati regionali e alla conseguente dissoluzione del sistema feudale. Ciclicamente, le parti in causa si disputarono l'alleanza del clero e della nobiltà che così poterono contrattare il proprio supporto ricevendo in cambio terre e privilegi. I maggiordomi di palazzo pipinidi e poi i monarchi carolingi si impegnarono assiduamente ad attirare l'appoggio dei feudatari laici e dei feudatari ecclesiastici, favorendo talvolta i primi a discapito dei secondi, o viceversa.

Nella lotta contro i maggiordomi di palazzo della Neustria, Pipino di Herstal resse le sue aspirazioni ricambiando il supporto del clero con laute ricompense⁷³, al contrario, Carlo Martello, tracciando una marcata discontinuità con le scelte del padre, spogliò la Chiesa di numerose

⁶⁹ «La legge salica e quella dei Burgundi non accordavano alle femmine il diritto di successione alle terre insieme con i fratelli; esse non potevano quindi succedere neppure alla corona. La legge dei Visigoti, invece, ammise le femmine alla successione delle terre con i fratelli; le femmine furono capaci di succedere alla corona» (SL, XVIII, 22, t. I, p. 480).

⁷⁰ SL, XVIII, 22, t. I, p. 480.

⁷¹ SL, XXXI, 7, t. II, p. 393.

⁷² SL, XXXI, 7, t. II, p. 393.

⁷³ «Pipino sottomise la Neustria e la Borgogna, ma poiché aveva fatto ricorso, per sconfiggere i maestri di palazzo ed i re, al pretesto della persecuzione delle chiese, non poteva saccheggiarle senza contraddirsi, e dimostrare così che si prendeva gioco della nazione» (SL, XXXI, 9, t. II, p. 399).

concessioni dirottandole verso i nobili che avevano supportarono le sue rivendicazioni dinastiche. «Pipino si impadronì del potere proteggendo il clero: Carlo Martello, suo figlio, non poté conservarlo che opprimendolo»⁷⁴, e così il suo successore, Carlo Magno, si trovò attorniato da un comparto feudale totalmente sbilanciato sul predominio dei vassalli laici. Con l'intento di rinsaldare la sua posizione, Carlo Magno si impegnò a contemperare il potere dell'aristocrazia risollevando l'impatto civile del clero locale. Non potendo ricorrere ad interventi direttamente lesivi della casta guerriera, il capostipite carolingio la detrasse di una fetta considerevole delle sue ricchezze istituendo un prelievo forzoso, le *decime*, da devolvere al mantenimento degli ecclesiastici e delle loro opere caritatevoli. Già Pipino il Breve si era avvalso di un tributo simile ma ne aveva imputato l'addebito solo ai feudi che ospitavano proprietà ecclesiastiche⁷⁵; diversamente, Carlo Magno ne estese la portata coinvolgendo ogni feudo⁷⁶, anche quelli ricompresi nei domini diretti della corona⁷⁷.

Carlo Magno era sensibile alle istanze della religione e alle necessità sociali che la Chiesa abitualmente assolveva⁷⁸, ciononostante, secondo Montesquieu⁷⁹, le sue delibere si dimostrarono perlopiù finalizzate al conseguimento di una specifica strategia politica: «Sembra che egli considerasse il dono immenso che aveva fatto alle chiese più come un gesto politico che non come una azione religiosa»⁸⁰. Carlo Magno rivendicò la centralità delle funzioni monarchiche e per perseguire un tale obiettivo riequilibrò l'eccessivo disavanzo con cui la fazione nobiliare aveva surclassato quella ecclesiastica, in tal modo il fronte dell'opposizione feudale venne attenuato deviandone l'intralcio nelle forme di una disputa intestina. Il clero e i feudatari laici rintuzzavano reciprocamente i loro reclami preservando così la discrezionalità con cui il monarca poteva appoggiare le sue manovre sull'una o sull'altra fazione, a seconda delle contingenze. Smorzando l'esuberanza della nobiltà e dirimpetto rivitalizzando la prestanza civile del clero, Carlo Magno sfruttò le dinamiche intrinseche alla società feudale, ma senza corromperle in forzose e controproducenti imposizioni⁸¹: «Egli contemperò così abilmente gli ordini dello Stato, che essi si controbilanciarono, ed egli rimase unico padrone»⁸².

Montesquieu elogia lungamente l'operato politico di Carlo Magno, ma non è altrettanto

⁷⁴ *SL*, XXXI, IX, t. II, p. 399.

⁷⁵ Dopo una prima ingiunzione nel 743, le disposizioni di Pipino il Breve inerenti alle *decime* furono definitivamente confermate nel 756 con il *Capitulare Metense*, ovvero il *Capitolare di Metz* (Baluze, cit., t. I, p. 177).

⁷⁶ Montesquieu individua nel *Capitulare de Villis Karoli Magni*, ratificato nell'anno 800, il documento con cui Carlo Magno estese le *decime* anche sui territori direttamente annessi ai fondi della corona (Baluze, cit., t. I, p. 331).

⁷⁷ Per dare una misura delle superstizioni che impregnavano quei secoli, Montesquieu descrive l'efficace stratagemma con cui Carlo Magno rinforzò le ingiunzioni relative al pagamento delle *decime*. Per vincere la recalcitranza dei contribuenti, il sovrano carolingio ricorse agli incentivi della superstizione e così i disagi di una recente carestia furono imputati ad una punizione divina comminata a detrimento della generalizzata insubordinazione che ancora affliggeva la riscossione delle *decime*.

⁷⁸ «Le leggi di Carlo Magno sulla introduzione delle decime furono opera della necessità; vi ebbe parte soltanto la religione, e non la superstizione. La famosa divisione ch'egli fece delle decime in quattro parti, per l'edificazione delle chiese, per i poveri, per il vescovo, per i religiosi, prova che egli voleva ridare alla chiesa quella condizione stabile e permanente che essa aveva perduto» (*SL*, XXXI, 12, t. II, p. 408).

⁷⁹ Per ricostruire il contesto storico in cui operò Carlo Magno, Montesquieu attinge in prevalenza dalla *De vita et gestis Caroli Magni* compilata dallo storico tedesco Einhard (770-840 ca.), a lungo collaboratore e cortigiano dello stesso monarca.

⁸⁰ *SL*, XXXI, 12, t. II, p. 408.

⁸¹ «Carlo Magno si propose di tenere a freno il potere della nobiltà, e di impedire l'oppressione del clero e degli uomini liberi» (*SL*, XXXI, 18, t. II, pp. 415-416).

⁸² *SL*, XXXI, 18, t. II, p. 416.

indulgente il giudizio relativo a Ludovico il Pio⁸³. Il successore di Carlo Magno, benché fornito di indubbie doti, si dimostrò inadatto a reggere le gravose incombenze della corona imperiale⁸⁴. Ossessionato dall'eventualità che un parente potesse spodestarlo, Ludovico il Pio si espose in provvedimenti poco lungimiranti se non addirittura controproducenti, fra cui Montesquieu menziona la forzosa reclusione monastica dei fratellastri e le atrocità commesse contro il nipote Bernardo, figlio del fratello Pipino, che venne esautorato dal trono d'Italia e poi condannato, nell'818, all'accecamento e alle torture che lo condussero in pochi giorni alla morte⁸⁵. Le sue debolezze si acuirono con l'età fino a renderlo succube della seconda moglie Giuditta di Baviera, che lo persuase a correggere le disposizioni testamentarie contenute nell'*Ordinatio imperii* dell'817⁸⁶. Inizialmente Ludovico il Pio aveva reso partecipi dell'eredità paterna solo i figli concepiti durante il matrimonio con Ermengarda di Hesbaye, ma la nuova consorte Giuditta di Baviera si impegnò tenacemente a coinvolgere anche suo figlio, Carlo il Calvo. Ludovico il Pio «cambiò continuamente i piani di spartizione che aveva fatto per i figli, piani che tuttavia erano stati sanzionati di volta in volta dai suoi giuramenti, da quelli dei figli e da quelli dei signori»⁸⁷: l'Impero fu così scosso, per circa due decenni, dal discontinuo riemergere di una guerra civile che contrappose le intemperanze dinastiche dei discendenti carolingi.

Nell'817, contando sull'appoggio della nobiltà, Ludovico il Pio aveva prescritto le direttive con cui suddividere amministrativamente l'Impero dopo la sua morte: il figlio maggiore Lotario venne insignito del titolo imperiale e di un dominio diretto che si estendeva sulla Frisia, sull'Italia settentrionale, sulla Provenza, sulla Borgogna e su quella striscia di territori che prese il nome di Lotaringia, invece, i fratelli minori, Pipino d'Aquitania e Ludovico il Germanico, pur dovendo deferire le insegne imperiali di Lotario, poterono disporre di una piena sovranità, rispettivamente, sulle regioni occidentali e orientali dell'Impero. Questo documento venne inoltre corredato con alcune norme che modificarono in parte le linee direttive dell'assetto feudale. Sono infatti queste disposizioni ad attirare principalmente l'attenzione di Montesquieu che si impegna a ricapitolarne la genealogia politica e gli effetti di lungo termine.

Secondo Montesquieu, Ludovico il Pio elaborò la sua spartizione testamentaria ricalcando le strutture portanti di un analogo provvedimento ratificato pochi anni addietro da Carlo Magno. Nell'806, per prevenire l'eventualità di contese dinastiche, il fondatore della dinastia carolingia aveva predisposto la sua successione dividendo l'Impero fra i figli Carlo, Ludovico e Pipino, che vennero provvisti, rispettivamente, del Regno dei Franchi, del Regno d'Aquitania e del Regno d'Italia⁸⁸. Queste istruzioni restarono però inavvanzate in ragione del ravvicinato decesso di Carlo e

⁸³ In riferimento al regno di Ludovico il Pio, Montesquieu poggia i suoi giudizi sulla consultazione di tre opere medievali specificamente concernenti la vita del sovrano carolingio: oltre all'anonima *Vita Hludovici Imperatoris*, è essenziale la menzione di due testi che ancora oggi rientrano fra le fonti primarie della storiografia medievalista, ovvero le *Gesta Hludowici Imperatoris*, compilata dallo storico tedesco Thegan of Trier, che visse in contemporanea agli avvenimenti narrati, e i *Nithardi Historiarum libri quattuor* scritti dal nobile carolingio Nithard, figlio di Bertha, una delle sorelle di Ludovico il Pio.

⁸⁴ «Un principe, vittima delle proprie passioni e ingannato dalle sue stesse virtù; un principe che non conobbe mai la propria forza né la propria debolezza, che non seppe conciliarsi il timore né l'amore; che, con pochi vizi nel cuore, aveva ogni sorta di difetti nella mente, prese in mano le redini dell'impero che Carlo Magno aveva tenuto» (*SL*, XXXI, 20, t. II, p. 418).

⁸⁵ Cfr. *SL*, XXXI, 20, t. II, p. 419.

⁸⁶ Riguardo alla suddivisione territoriale ratificata nell'817, cfr. la *Charta Divisionis Imperii Inter Lotharium, Pippinum, et Ludovicum filios Ludovici Pii Imperatoris*, in Baluze, cit., t. I, p. 573.

⁸⁷ *SL*, XXXI, 20, t. II, p. 419.

⁸⁸ Il Capitolare con cui, nell'806, Carlo Magno approntò una prima spartizione dell'Impero è il *Capitulare Primum Anni*

Pipino, sicché Carlo Magno si vide costretto a nominare, nell'811, Ludovico il Pio quale unico erede.

Nell'atto di tripartire il suo Impero in tre distinti Stati, Carlo Magno precluse ai feudatari la possibilità di traslocare le proprie obbedienze dall'uno all'altro regno⁸⁹, cionondimeno si premurò di preservare il potenziale bellico dei singoli monarchi confermando gli obblighi militari che da sempre gravavano sui detentori di una qualche terra allodiale⁹⁰. Tuttavia, oltre a ribadire le facoltà politiche e militari gestite direttamente dai monarchi carolingi, le disposizioni testamentarie rilasciate da Carlo Magno apportarono anche dei piccoli correttivi istituzionali che nell'immediato non intaccarono le strutture portanti del feudalesimo ma che nel trascorre dei decenni amplificarono la loro portata contribuendo significativamente alla revisione politica dei rapporti feudali. Carlo Magno ampliò il prospetto politico delle concessioni feudali coinvolgendo anche i piccoli possidenti. In base alle normative approvate nell'811, i proprietari delle terre allodiali furono abilitati al conseguimento di un titolo feudale laddove ottenessero il preventivo avvallo di un grande maggiorenne che fosse disposto a divenirne il vassallo di riferimento. «Le stesse disposizioni si trovano nell'atto di spartizione che Ludovico il Bonario [cioè: il Pio] fece per i propri figli, nell'anno 817»⁹¹; a seguito di questa riconferma la possibilità di infeudare gli allodi divenne effettiva, assottigliando di netto le disparità giuridiche che ancora differenziavano i feudi e gli allodi.

Per meglio esemplificare la rilevanza politica di questi correttivi, Montesquieu accenna brevemente ad un altro documento, il *Trattato di Andely*, ratificato due secoli addietro durante la reggenza merovingia e similmente progettato per formalizzare i compromessi di una suddivisione territoriale. Nel 587, con la stesura del *Trattato di Andely*, Brunehilde, regina d'Austrasia, Childeberto, re di Neustria, e Gontrano, re di Borgogna, ripianarono alcune controversie perfezionando il perimetro territoriale delle proprie giurisdizioni. Nel citare questo trattato, Montesquieu è primariamente interessato a segnalare la totale assenza di norme collaterali che autorizzassero i proprietari delle terre allodiali a reclamare una promozione feudale. La spartizione testamentaria dell'817 rappresentò una tappa fondamentale nel progressivo elevarsi dell'arbitrio feudale, all'inverso il *Trattato di Andely* non contribuì minimamente al declino giuridico del vassallaggio. In riferimento alle prerogative dei vassalli, «il trattato di Andely non dice affatto che essi possano commendarsi per un feudo, mentre si trovano, negli atti di spartizione di Carlo Magno e di Ludovico il Bonario, clausole precise in base alle quali si stabilisce il contrario»⁹².

«Chi deteneva dei feudi aveva grandi vantaggi»⁹³, sia di carattere giuridico che economico, era pertanto comune a molti possidenti il desiderio di convertire il proprio allodio in un feudo⁹⁴. L'incidenza politica degli allodi aumentò esponenzialmente soprattutto per opera di Carlo Martello

DCCCVI (*Charta divisionis regni Francorum inter Karolum, Pippinum, & Ludovicum filios Karoli Magni Imperatoris*): cfr. Baluze, cit., t. I, p. 439.

⁸⁹ Cfr. *SL*, XXXI, 25, t. II, p. 428.

⁹⁰ «Ma, per quanto gli uomini liberi si commendassero per un feudo, le milizie del conte non erano affatto indebolite: bisognava sempre infatti che l'uomo libero contribuisse per il suo allodio, e fornisse degli individui che ne compissero il servizio, in ragione di un uomo per quattro mansi, oppure che fornisse un uomo che adempisse per lui il servizio del feudo» (*SL*, XXXI, 25, t. II, p. 429).

⁹¹ *SL*, XXXI, 25, t. II, pp. 428-429.

⁹² *SL*, XXXI, 24, t. II, p. 428.

⁹³ *SL*, XXXI, 8, t. II, p. 394.

⁹⁴ «È dunque facile pensare che i Franchi, che non erano vassalli del re e ancor più i Romani, cercassero di diventarlo, e che, per non rischiare di essere privati dei propri beni, adottassero il sistema di offrire al re i propri allodi, per riceverli da lui in feudo, designandogli i loro eredi» (*SL*, XXXI, 8, t. II, p. 396).

che spesso ricorse a questa tipologia giuridica per premiare le prestazioni militari del suo esercito⁹⁵. L'endemica insicurezza dei decenni successivi indusse molti possidenti a commutare il proprio allodio in un feudo, in tal modo i vassalli più potenti poterono circondarsi di molteplici reverenze attestate dai valvassori che ne peroravano la protezione⁹⁶: «In questo modo coloro i quali si trovavano sotto la potestà diretta del re, in qualità di uomini liberi sotto il conte, divennero insensibilmente vassalli gli uni degli altri, poiché ciascun uomo libero poteva scegliersi per signore chi voleva, o il re o altri signori»⁹⁷.

Nell'829 Ludovico il Pio detrasse alcuni dei territori in precedenza destinati a Ludovico il Germanico e li trasferì a Carlo il Calvo. Questa decisione venne immediatamente contrastata dai tre figli di Ermengarda che insorsero contro il padre spodestandolo e occupando militarmente le zone di loro competenza. Dopo due anni, Ludovico il Pio si riassettò sul trono imperiale, ma nell'833, Pipino, Lotario e Ludovico si coalizzarono nuovamente contro il padre e lo sollevarono per la seconda volta dalle sue funzioni. L'anno successivo la contesa venne ripianata e Ludovico il Pio ritornò sul soglio imperiale, tuttavia la conflittualità si riaccese nell'838 quando l'improvvisa morte di Pipino d'Aquitania scatenò le mire politiche dei fratelli e del fratellastro Carlo il Calvo. Nell'841, un anno dopo la morte di Ludovico il Pio, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico sconfissero il fratello Lotario e il nipote Pipino il Giovane nella decisiva *Battaglia di Fontenoy* che presagì alla stipulazione, nell'843, del *Trattato di Verdun* con cui si pose termine alla faida dinastica: Lotario venne confermato sul trono imperiale, ma la sua autorità rimase perlopiù nominale dovendo convivere con la compiuta sovranità di cui potevano disporre Carlo il Calvo, nei territori occidentali, e Ludovico il Germanico, in quelli orientali.

Nell'affannoso tentativo di declinare le sorti della guerra civile a loro favore, i figli di Ludovico il Pio blandirono il beneplacito dei feudatari elargendoli di concessioni territoriali sottratte d'imperio alle detenzioni ecclesiastiche. Ludovico il Pio si era profuso in vaste donazioni riservate al clero, ma i figli Lotario, Ludovico, Pipino e Carlo si distinsero in una strategia nettamente opposta e incentrata sulla ricezione del consenso feudale. Inizialmente, «i figli dell'imperatore, per conservare la parte avuta nella spartizione, si appoggiarono al clero, e gli concessero diritti sconosciuti fino a quel momento»⁹⁸, ma quando il padre fu spodestato e lo scontro fratricida imperversò, cambiarono le loro priorità politiche e «concessero, a chi li seguiva, diritti sui beni della chiesa e, per accattivarsi la nobiltà, abbandonarono il clero nelle sue mani»⁹⁹. Fra i figli di Ludovico il Pio, Carlo il Calvo fu colui che maggiormente compromise il potere della chiesa inflazionando, corrispettivamente, le ingerenze dell'aristocrazia¹⁰⁰.

Ludovico il Pio e i figli contribuirono equamente ad affossare l'armonico bilanciamento istituzionale edificato da Carlo Magno. Ludovico il Pio, spendendosi in scelte imprudenti ed avventate, oltre ad inimicarsi grossa parte della nobiltà, suscitò il dissenso di molti ecclesiastici benché in precedenza omaggiati con importanti donazioni: «Carlo Martello, Pipino e Carlo Magno

⁹⁵ Cfr. *SL*, XXXI, 14, t. II, p. 428.

⁹⁶ «Questa usanza si mantenne sempre in vita: essa si intensificò soprattutto durante i disordini della seconda razza, quando tutti avevano bisogno di un protettore, e volevano unirsi ad altri signori, entrando per così dire nella monarchia feudale, dal momento che non esisteva più la monarchia politica» (*SL*, XXXI, 8, t. II, p. 397).

⁹⁷ *SL*, XXXI, 25, t. II, p. 430.

⁹⁸ *SL*, XXXI, 20, t. II, p. 420.

⁹⁹ *SL*, XXXI, 23, t. II, p. 424.

¹⁰⁰ «Risulta anche che Carlo il Calvo fu colui che maggiormente compromise il patrimonio della chiesa, sia che fosse il più irritato contro di essa perché, a sua volta, aveva compromesso l'autorità del padre, sia perché egli fosse il più irresoluto» (*SL*, XXXI, 23, t. II, p. 424).

ressero uno dopo l'altro la monarchia. Il primo favorì l'avidità dei guerrieri, gli altri due quella del clero; Ludovico il Bonario si inimicò gli uni e gli altri»¹⁰¹.

Carlo Magno aveva rinsaldato la sua autorità reclinando su basi paritetiche la tradizionale competizione che intercorreva fra feudatari laici ed ecclesiastici, all'inverso, i figli di Ludovico il Pio, defraudando il clero, azzopparono il lungimirante modello politico intessuto da Carlo Magno e in tal modo loro stessi dovettero patire le successive ripercussioni di una rinnovata egemonia aristocratica. I figli di Ludovico il Pio prostrarono le facoltà politiche del clero ma di riflesso la debolezza del clero condannò i monarchi carolingi ad una sudditanza politica che nel proseguo della storia francese di dimostrò irreversibile. I successori Carlo il Calvo cercarono nel clero un alleato con cui reagire alla dilagante supponenza della nobiltà, «ma il clero aveva indebolito i re, e i re avevano indebolito il clero»¹⁰², disinnescando in partenza la possibilità che un fronte comune potesse effettivamente respingere la montante audacia dell'aristocrazia francese.

La crescente pressione dei feudatari costrinse Carlo il Calvo a profundersi in altre concessioni che facilitarono ulteriormente la devoluzione politica dei potentati periferici. Nell'847, con la promulgazione del *Capitolare di Mersen*, i feudatari più potenti furono autorizzati ad intensificare il controllo politico esercitato sui dignitari minori. Il *Capitolare di Mersen* esortò tutti i detentori di una qualche concessione feudale o di una qualsivoglia proprietà allodiale, a scegliere un maggiorenne di livello superiore che fosse disposto a garantirli di un'adeguata protezione militare. «Nell'annuncio che Carlo fece al popolo della parte del trattato che lo riguardava, egli disse che ogni uomo libero avrebbe potuto scegliersi come signore chi desiderava, fra il re e gli altri signori»¹⁰³, in tal modo la società francese si avviò verso una stratificazione compiuta, non più affissa al ferreo verticismo del vassallaggio, ma avvitata su sovranità intermedie sempre più discoste dalle sussunzioni di un centralismo comunitario. Le stratificazioni del feudalesimo si condensarono gradualmente in agglomerati regionali sorretti dalla supremazia politica di un singolo vassallo che localmente surclassava l'autorità accentratrice del monarca¹⁰⁴.

Prima che venissero ratificate queste agevolazioni, tutti i feudatari, a qualunque livello essi si ponessero, erano direttamente vincolati alle sorti politiche del dignitario che li aveva nominati e di conseguenza la morte del concessore decretava la corrispondente destituzione del beneficiario. Ogniquale volta un monarca decadeva dal suo mandato si esaurivano anche le concessioni riservate ai feudatari più importanti e con esse i benefici secondari di cui disponevano i valvassori; in tal modo l'assemblea nazionale e il nuovo sovrano ritornavano in possesso del diritto a rinnovare o a riassegnare i benefici feudali. I vassalli di grado superiore gestivano una sovranità sostanzialmente impropria e quando nominavano i propri valvassori si limitavano a defalcare una parte del loro potere rendendovi partecipe un dignitario minore che così fruiva, almeno in parte, delle facoltà politiche di cui il monarca e l'assemblea nazionale avevano rivestito il feudo maggiore.

I dislivelli della gerarchia feudale si appuntavano esclusivamente sulle prerogative sociali dei singoli soggetti e non sulle implicazioni giuridiche della proprietà privata. Il sistema feudale coartava i vassalli in dipendenze di stampo personalistico ancora sgombre dall'autodeterminazione dinastica tutelata dalle leggi civili, «pertanto il retrofeudo non dipendeva dal feudo: era la persona

¹⁰¹ *SL*, XXXI, 21, t. II, p. 421.

¹⁰² *SL*, XXXI, 23, t. II, p. 426.

¹⁰³ *SL*, XXXI, 25, t. II, pp. 429-430.

¹⁰⁴ «Non si tratta tanto di coloro i quali si commendavano per un feudo, ma di quelli che mutavano in feudo il proprio allodio, e uscivano, per così dire, dalla giurisdizione civile per porsi agli ordini del re o del signore che intendevano scegliere» (*SL*, XXXI, 25, t. II, p. 430).

che dipendeva»¹⁰⁵ dal diritto politico concessogli dal vassallo di livello superiore, il quale, a sua volta, godeva di un beneficio territoriale ottriatto dalla volontà congiunta dell'assemblea nazionale e del sovrano. Quando la distribuzione dei feudi veniva ridiscussa «da un lato, il valvassore ritornava al re, perché non era legato per sempre al vassallo, e dall'altro il retrofeudo ritornava del pari al re, ma perché era il feudo stesso, e non una dipendenza dal feudo»¹⁰⁶. Tuttavia, dopo il *Capitolare di Mersen*, la rigidità di queste procedure venne in parte ridimensionata dovendo convivere con l'ammassarsi progressivo di gerarchie regionali incardinate sulla centralità politica dei feudatari più potenti.

Sempre nel *Capitolare di Mersen*, un'ulteriore provvedimento venne annesso a questa prima ordinanza e similmente ad essa si dimostrò idoneo ad accrescere l'indipendenza politica del ceto feudale. «Ai tempi di Carlo Magno esisteva l'obbligo, salvo ad incorrere in gravi pene, di presentarsi alla convocazione, per qualunque guerra»¹⁰⁷, ma il *Capitolare di Mersen* estinse questa coercizione¹⁰⁸ fornendo i vassalli della discrezionalità con cui poterono esentarsi dalla partecipazione alle guerre non difensive¹⁰⁹: «Si fece dunque la legge per cui la nobiltà non era obbligata a seguire i principi in guerra che nei casi in cui si trattasse di difendere lo Stato contro una invasione straniera»¹¹⁰, invece, «si era liberi, negli altri casi, di seguire il proprio signore o di continuare a curarsi dei propri affari»¹¹¹.

Un'altra importante innovazione ratificata nel *Capitolare di Mersen* riguardò gli allodi e la discrezionalità amministrativa di cui potevano disporre i suoi proprietari. Le normative allegate alla spartizione testamentaria dell'817 avevano ridotto il divario giuridico intercorrente fra i feudi e gli allodi, ma il *Capitolare di Mersen* lo rese pressoché nullo. Da un punto di vista legale, gli allodi riconvertiti in feudi assumevano uno statuto del tutto originale che congiungeva i vincoli del vassallaggio e le caratterizzazioni giuridiche della proprietà privata. Il detentore di un allodio infeudato si sottoponeva volontariamente alle deferenze del vassallaggio, ma al contempo poteva conservare i vantaggi della legge salica reiterando la trasmissione ereditaria dei propri territori. Gli allodi infeudati eccedevano la centratura prettamente politica propria del diritto feudale, anticipando, in parte, le peculiarità giuridiche della legislazione civile. Tuttavia, anche qualora il proprietario di un allodio avesse beneficiato di una promozione feudale, la fisionomia spuria del suo possesso non lo esentava dalle incombenze militari che da sempre ricadevano sul suo incarico. I vassalli che avevano commendato il loro allodio erano soggetti all'autorità politica del maggiorenne che li aveva insigniti, ma l'inquadramento militare degli stessi competeva esclusivamente ai conti, ovvero ai comandanti designati direttamente dal monarca. Il *Capitolare di Mersen* corresse in parte queste prescrizioni prosciogliendo anche i proprietari delle terre allodiali dalla necessità di sottoporsi al controllo militare dei monarchi. «Dopo questo trattato ogni uomo libero poté

¹⁰⁵ *SL*, XXXI, 26, t. II, p. 432.

¹⁰⁶ *SL*, XXXI, 26, t. II, p. 432.

¹⁰⁷ *SL*, XXXI, 27, t. II, p. 433.

¹⁰⁸ Tutti i vassalli e tutti gli uomini liberi dovevano sottostare all'obbligo di accompagnare il monarca in ogni guerra; per esemplificare la portata di questa consuetudine, Montesquieu accenna al *Capitula Data Missis Dominicis Anno Secundo Imperii* approvato nell'802 da Carlo Magno (Baluze, cit., t. I, p. 361).

¹⁰⁹ Montesquieu individua nel nono paragrafo del *Capitolare di Mersen* (il *Titulus IX Conventus apud Marsnam*, in Baluze, cit., t. II, p. 41), le disposizioni legali con cui Carlo il Calvo concesse i suoi feudatari dell'esenzione a seguire il monarca nelle guerre non difensive: «Et volumus ut cuiuscumque nostrum homo, in cuiuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat; nisi talis regni invasi, quam Lantuveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat» (*Adnuntiatio Karoli*, art. 5, p. 44).

¹¹⁰ *SL*, XXXI, 27, t. II, p. 434.

¹¹¹ *SL*, XXXI, 27, t. II, p. 433.

sottomettere il proprio allodio al re o a un altro signore, a suo piacimento»¹¹², e così quelle prerogative che da sempre corredevano le concessioni feudali furono estese anche ai proprietari delle terre allodiali. «Prima di questo trattato, l'uomo libero poteva commendarsi per un feudo, ma il suo allodio rimaneva sempre sotto il potere diretto del re, vale a dire sotto la giurisdizione del conte, e non dipendeva dal signore al quale egli si era commendato che per il feudo che aveva ottenuto»¹¹³. Ma, dopo il *Capitolare di Mersen*, anche gli uomini liberi detentori di un allodio sfuggirono all'obbligo della coscrizione militare e, al pari di ogni altro feudatario, poterono avvalersi del diritto a traslocare le rispettive obbedienze presso un altro maggiorenne, optando, discrezionalmente, per il re o per uno dei vassalli più importanti. In tal modo, la potenza militare della dinastia carolingia subì un ennesimo decremento che si andò assommando alle già gravi defezioni veicolate dall'autonomismo feudale.

A segnare la definitiva disgregazione del regime vassallatico, intervenne l'emanazione del *Capitolare di Quierzy*, approvato nell'877¹¹⁴ da Carlo il Calvo, il quale, due anni prima, aveva cumulato anche la carica imperiale, acquisendo così il diritto ad avvalorare i suoi provvedimenti su tutti i territori dell'Impero carolingio. Il papa Giovanni VIII si rivolse a Carlo il Calvo per contrastare la continuativa minaccia delle incursioni longobarde e saracene, ma prima che l'imperatore potesse intraprendere il suo viaggio verso l'Italia, i vassalli più importanti lo convinsero a ratificare una serie di disposizioni relative alla disciplina delle successioni feudali.

Benché concepite per provvedere ad esigenze contingenti e temporanee, le disposizioni raccolte nel *Capitolare di Quierzy* si stabilizzarono velocemente segnando un netto scarto qualitativo nell'evoluzione giuridica dell'ordinamento francese. La progettata spedizione militare obbligò Carlo il Calvo ad accogliere le richieste dei feudatari affinché la loro partecipazione venisse ricompensata con il diritto a preordinare un erede che potesse succederli nel qual caso gli imprevisti della guerra si fossero rivelati fatali. Gli articoli del capitolare regolamentarono la reggenza amministrativa dei feudi in modo da sopperire alla temporanea assenza dei rispettivi vassalli, al contempo, Carlo il Calvo si impegnò ufficialmente a confermare le indicazioni dinastiche che i feudatari avevano pianificato prima della partenza¹¹⁵. Tuttavia l'immissione dei feudi in una sequenza ereditaria non rappresentò un vero e proprio soprassalto qualitativo ma perlopiù ufficializzò una prassi consuetudinaria ormai consolidata. Era infatti usuale che i feudatari più potenti potessero tramandare ereditariamente il proprio titolo lasciando al monarca l'esercizio di una ritualità prevalentemente formale. Il conferimento vitalizio di molti feudi e il frequente rinnovarsi intergenerazionale di queste concessioni prepararono i fondamenti giuridici su cui si statuirono le inedite coazioni del diritto civile.

Il *Capitolare di Mersen* aveva facilitato il dispiegamento di dipendenze feudali ibride e disgiunte dal controllo dell'assemblea nazionale; tre decenni dopo il *Capitolare di Quierzy* estirpò le residue differenze che ancora distinguevano gli allodi infeudati e i feudi in senso proprio, accomunando così tutti i vassalli più importanti in un medesimo diritto alla successione ereditaria. Nelle configurazioni originarie del feudalesimo francese, solo le successioni monarchiche e allodiali si

¹¹² *SL*, XXXI, 25, t. II, p. 430.

¹¹³ *SL*, XXXI, 25, t. II, p. 430.

¹¹⁴ Riguardo al *Capitolare di Quierzy* dell'877, cfr. *Titulus LIII, Karoli Imperatoris apud Carisiacum*, in Baluze, cit., t. II, p. 259.

¹¹⁵ In merito al *Capitolare di Quierzy*, Montesquieu si sofferma sull'art. 9 e sull'art. 10. Nel secondo di questi articoli viene istituzionalizzata la possibilità di trasmettere i feudi ai discendenti. Nell'art. 9 vengono invece descritte le modalità gestionali con cui reggere i feudi in assenza del feudatario competente o nell'eventualità di una successione anticipata.

riproducevano seguendo un ordine ereditario, ma, dopo il *Capitolare di Quierzy*, anche i feudatari poterono fruire di un diritto in gran parte equivalente benché deprivato delle occorrenze egualitarie che caratterizzavano la legge salica¹¹⁶.

Il *Capitolare di Quierzy* stralciò le ultime parvenze della gerarchia vassallatica affossando definitivamente le tradizionali interdipendenze che accorpavano i monarchi, i feudatari e l'assemblea nazionale in un verticismo condiviso. «Ai tempi di Carlo Magno i benefici erano più personali che reali [...]», ovvero subordinati alle decisioni politiche dell'assemblea nazionale e quindi avulsi dalle attribuzioni del diritto civile; i benefici «[...] in seguito divennero più reali che personali.»¹¹⁷, poiché forniti di una prestanza giuridica non più coscrivibile nelle dipendenze politiche del vassallaggio. Dopo che i feudi furono parificati allo statuto di proprietà private, «ciò che dipendeva dal re direttamente non ne dipese più che mediatamente, e il potere regio si trovò, per così dire, retrocesso di un grado, talvolta di due, e spesso di più»¹¹⁸. Il *Capitolare di Mersen* amplificò i dislivelli della gerarchia feudale inframezzandoli con le strutturate dipendenze politiche che intersecavano i potentati periferici. L'ulteriore sviluppo di queste tendenze si tradusse nella crescita esponenziale del divario politico intercorrente fra le autorità del governo centrale e i feudatari più potenti. Il *Capitolare di Quierzy* sanzionò la compiuta estrinsecazione di questo decorso istituzionale portando anche i feudatari più vicini al monarca a divincolarsi dalle emanazioni del suo potere. I vassalli che si fregiavano del titolo di Conte poterono esentarsi dalla necessità che fosse il monarca a fornirli di tale nomina e conseguentemente furono prosciolti dall'obbligo di condurre in guerra le milizie direttamente assoggettate al potere della dinastia regnante¹¹⁹, sicché «quei conti che in altri tempi rendevano giustizia nelle corti del re, che guidavano gli uomini liberi alla guerra, vennero a trovarsi tra il re e gli uomini liberi, e il potere regio si trovò ancora retrocesso di un grado»¹²⁰. L'ereditarietà dei feudi decretò il completamento di una transizione istituzionale ormai in itinere da alcuni secoli. Il diritto a prolungare in via ereditaria i feudi, segnò il passaggio ad una nuova tipologia feudale, non più edificata sulle misurazioni amministrative del vassallaggio, ma sulla giustapposizione di molteplici corpi intermedi forniti di autonome prerogative giuridiche.

La trasformazione dei feudi in proprietà private spinse il feudalesimo in un paradigma tipologico completamente rinnovato. La legittimità delle mansioni amministrative venne scorporata dalle gerarchie militari che ordinavano i rapporti vassallatici, conseguentemente, i feudi furono sottratti alle stringenti mediazioni della legge politica e ricollocati nelle tutele del diritto civile. «Il feudo, considerato come un obbligo al servizio militare, riguardava il diritto politico; considerato come un genere di bene di cui si poteva fare commercio, riguardava il diritto civile. Ciò diede origine alle leggi civili sui feudi»¹²¹, ossia ad un comparto normativo che conformò i fondamenti della legislazione feudale alle sopravvenute occorrenze della proprietà privata.

Il profilo giuridico dei feudi venne aggiornato da un fitto intreccio di consuetudini che con il trascorrere dei decenni assunsero la fisionomia di leggi vincolanti e sanzionabili. Le normative del

¹¹⁶ «La legge antica, che regolava le divisioni, non sussistette più: e poiché i feudi implicavano determinati doveri, era necessario che il possessore fosse in grado di assolverli» (*SL*, XXXI, 33, t. II, p. 443).

¹¹⁷ *SL*, XXXI, 25, t. II, p. 431.

¹¹⁸ *SL*, XXXI, 26, t. II, p. 432.

¹¹⁹ «Quando le contee divennero ereditarie, questi vassalli del conte non furono più i vassalli immediati del re; i benefici legati alle contee non furono più i benefici del re; i conti divennero più potenti, perché i vassalli che già avevano li mettevano in condizione di ottenerne altri» (*SL*, XXXI, 28, t. II, p. 435).

¹²⁰ *SL*, XXXI, 27, t. II, p. 435.

¹²¹ *SL*, XXXI, 34, t. II, p. 449.

diritto civile circostanziarono, gradualmente, le rinnovate strutture del feudalesimo francese; «Questi diritti furono dapprima arbitrari, ma quando la pratica di accordare permessi del genere divenne generale, vennero fissati in ogni contrada»¹²². Le precauzioni legali del maggiorascato e della primogenitura stabilizzarono la linearità dinastica delle successioni aristocratiche¹²³, e i feudi, completamente parificati ad una qualsiasi proprietà patrimoniale, assimilarono tutti i privilegi di una gestione privatistica ed ereditaria¹²⁴. I feudatari poterono avvalersi di un'accresciuta discrezionalità amministrativa che dispense, irrimediabilmente, le molteplici restrizioni politiche imposte dal vassallaggio: «Quando i feudi erano amovibili o a vita, non dipendevano che dalle leggi politiche: è per questo che, nelle leggi civili di quei tempi, si fa così di rado menzione delle leggi dei feudi. Ma quando divennero ereditari, e poterono essere ceduti, venduti, lasciati per testamento, entrarono nel campo delle leggi politiche e civili»¹²⁵.

Il raggio d'azione delle leggi civili ampliò velocemente la sua portata spandendosi sulle stratificazioni secondarie del feudalesimo francese. Seppur indirettamente, anche i valvassori trassero beneficio dalla privatizzazione dei feudi, partecipando, almeno in parte, dell'autonomia politica di cui godevano i principali maggiorenti del regno¹²⁶. Rinsaldati nella continuità di un potere dinastico, i feudatari si appropriarono della facoltà a presiedere non solo il rilascio, ma anche l'eventuale rinnovo delle concessioni secondarie. I valvassori, sottratti all'eventualità di una repentina destituzione, poterono rivolgersi direttamente al feudatario di riferimento per ottenere una delega che li garantisse del diritto a prolungare ereditariamente il proprio incarico. Nel trascorrere di pochi decenni, divenne usuale che il valvassore si procurasse l'autorizzazione a scegliere il proprio successore pattuendo preventivamente il pagamento di un riscatto che contraccambiasse il permesso accordato dal feudatario. La ratifica di queste contrattazioni venne fissata nelle ritualità di apposite cerimonie in cui il feudatario impartiva ufficialmente il suo benestare e viceversa il nuovo valvassore giurava pubblicamente la propria fedeltà¹²⁷.

Un ulteriore sviluppo delle leggi civili, riguardò il coinvolgimento delle donne nella casistica delle successioni patrimoniali. Il diritto a gestire ereditariamente le proprie giurisdizioni, diede ai feudatari l'opportunità di promuovere anche le figlie fra i discendenti legittimati ad ereditare ricchezze e titoli nobiliari. Secondo Montesquieu, l'assetto istituzionale del feudalesimo francese precluse qualsivoglia coinvolgimento femminile fintanto che i principi del diritto civile non ne revisionarono in profondità i fondamenti giuridici. La privatizzazione dei feudi costrinse le famiglie aristocratiche a provvedersi di peculiari accorgimenti che salvaguardassero l'integrità dei domini ereditari. Per scongiurare i rischi di un'improvvisa interruzione dinastica, i feudatari revocarono i

¹²² *SL*, XXXI, 33, t. II, p. 444.

¹²³ «Dalla perpetuità dei feudi derivò l'introduzione in Francia del diritto di primogenitura. Non lo si conosceva affatto durante la prima razza: la corona veniva divisa tra i fratelli, gli allodi si dividevano nella stessa maniera, e i feudi, amovibili o a vita, non essendo oggetto di successione, non potevano essere oggetto di divisione» (*SL*, XXXI, 33, t. II, p. 442).

¹²⁴ Cfr. *SL*, XXXI, XXXIII, t. II, p. 443: «Ben presto i feudi poterono venir trasferiti ad estranei, come un bene patrimoniale».

¹²⁵ *SL*, XXXI, XXXIV, t. II, p. 449.

¹²⁶ «Quando i feudi erano concessi a vita, non si poteva cedere una parte del proprio feudo a qualcun altro perché lo tenesse per sempre a titolo di retrofeudo: sarebbe stato assurdo che un semplice usufruttuario avesse disposto della proprietà della cosa. Ma quando i feudi divennero perpetui, ciò fu permesso, con determinate restrizioni fissate dalle consuetudini: questo sistema di sub-infeudazione venne detto *se jouer de son fief*» (*SL*, XXXI, 33, t. II, pp. 444-445).

¹²⁷ «Quando i feudi passarono agli eredi, il riconoscimento del vassallo, che non era, nei primi tempi, altro che un atto occasionale, divenne una azione prefissata: esso fu fatto in maniera più solenne e arricchita di formalità, perché doveva ricordare i doveri reciproci del signore e del vassallo in tutte le età» (*SL*, XXXI, 33, t. II, p. 448).

divieti patrimoniali che gravavano sulle donne e le accolsero nel novero dei possibili eredi, ma limitatamente all'eventualità che un erede maschio non potesse subentrarvi. L'incremento delle occorrenze testamentarie introdusse i parenti di sesso femminile fra i cittadini politicamente attivi, Montesquieu è però convinto che tale congiuntura vada circoscritta alla Francia medievale poiché in altre nazioni il feudalesimo si dimostrò fin da subito compatibile con i diritti politici e patrimoniali delle donne.

Montesquieu riscontra le forme organizzative del feudalesimo presso la maggior parte delle popolazioni che dominarono l'Europa medievale, cionondimeno è lo stesso filosofo francese a ravvisare delle importanti discordanze all'interno di questa radicata analogia politica. In alcuni paesi, i feudi si adeguarono fin da subito alle implicazioni di un ordine ereditario e di conseguenza ad una casistica legale che contemplasse anche il subentro dinastico di una donna. Secondo Montesquieu, una tale configurazione del sistema feudale attecchì in paesi come la Russia, l'Inghilterra e la Spagna, dove la partecipazione politica delle donne riguardò fin da subito le successioni aristocratiche, per poi espandersi, nei secoli a venire, sulle designazioni ereditarie della dinastia regnante. Seguendo un decorso tendenzialmente omologo ma qualitativamente inverso, anche in Francia le impostazioni originarie del feudalesimo proiettarono i loro riflessi sui secoli a venire, ma in tal caso le conseguenze a lungo termine si estrinsecarono nella permanente impossibilità che una donna potesse ereditare la corona del regno¹²⁸. Dunque, a prescindere dai molti cambiamenti istituzionali a cui incorse la monarchia francese, gli avvicendamenti della dinastia regnante si preservarono immuni all'eventualità di una successione femminile.

6. I Capetingi e il perfezionamento del paradigma monarchico

Forti di una consolidata discrezionalità politica, le principali famiglie aristocratiche costrinsero i discendenti della dinastia carolingia a profondersi in abbondanti elargizioni che inesorabilmente debilitarono il patrimonio pubblico. In poche generazioni i sovrani carolingi si ritrovarono contornati da una manciata di grandi feudatari pressoché impermeabili alle interferenze del potere centrale. I disagi di un demanio fortemente compromesso privarono i monarchi carolingi delle risorse umane e fiscali sufficienti a fronteggiare le principali urgenze belliche. Le prime incursioni dei Normanni e l'esuberanza politica di importanti vassalli come il re di Provenza Bosone, obbligarono gli immediati successori di Carlo il Calvo a ricercare insistentemente il sostegno militare dei feudatari più potenti. Le ricompense territoriali rilasciate da Luigi II il Balbo e dai figli Carlomanno II e Luigi III il Giovane, aggravarono velocemente l'emorragia politica e finanziaria della dinastia regnante. I monarchi carolingi si dibatterono in uno spazio politico sempre più ristretto e ogni progettualità sovrana venne prosciugata dalla necessità di attirare preventivamente il consenso politico e militare dei feudatari più importanti: «I re non ebbero quasi più autorità diretta: un potere che doveva passare attraverso tanti altri poteri, e tanto grandi, si arrestò o si perdette

¹²⁸ «La costituzione dei diversi regni d'Europa ha seguito la condizione effettiva nella quale si trovavano i feudi ai tempi in cui i regni in questione sono stati fondati. Le donne non poterono succedere alla corona di Francia né all'Impero, perché, all'atto della formazione di queste due monarchie, le donne non potevano succedere ai feudi; ma esse poterono succedere alla corona nei regni in cui si seguiva il principio della perpetuità dei feudi, come in quelli fondati dalle conquiste normanne, e in quelli fondati mediante le conquiste fatte sui Mori; infine in altri Stati che oltre i confini della Germania, e in tempi abbastanza moderni, ebbero, in un certo senso, una seconda nascita con la introduzione del Cristianesimo» (SL, XXXI, 33, t. II, p. 446).

prima di arrivare al suo termine»¹²⁹.

L'apparato statale si scompose in un disordinato coacervo di autorità federali prive di una sommità monarchica a cui sottomettersi. «L'ereditarietà dei feudi e la istituzione generale dei retrofeudi determinarono la fine del governo politico e diedero vita al governo feudale»¹³⁰, ovvero ad un contesto politico dominato dall'arbitrio dei feudatari e dalla parallela insussistenza della dinastia regnante. Il ramificato verticismo della gerarchia feudale venne sezionato nella compresenza di sovranità regionali monopolizzate da un ristretto numero di famiglie aristocratiche; in tal modo, «invece di quella moltitudine innumerevole di vassalli che i re avevano avuto fino allora, non ve ne furono più che pochi, dai quali dipendevano gli altri»¹³¹.

Nell'884 Carlo il Grosso, figlio minore di Ludovico il Germanico e re dei Franchi orientali, ricongiunse, temporaneamente, le linee dinastiche della discendenza carolingia. Tuttavia tre anni dopo, la rinnovata unità dei Franchi fu nuovamente divaricata in due entità politiche distinte. Carlo il Grosso venne spodestato dal nipote Arnolfo di Carinzia, figlio illegittimo del fratello maggiore Carlomanno di Baviera. Il controllo dei territori orientali venne assunto da Arnolfo, mentre la corona francese passò al conte di Parigi Oddone, erede del casato dei Robertingi. Il nuovo monarca venne però osteggiato da un nutrito fronte feudale che trascinò il paese in una decennale guerra civile che si concluse, nell'893, con la sconfitta di Oddone e il reintegro della dinastia carolingia, rappresentata da Carlo III il Semplice, figlio minore di Luigi II il Balbo.

Nel 921, Roberto, fratello di Oddone, detronizzò Carlo III per poi insediarsi brevemente sul trono di Francia. L'usurpazione venne prontamente riassorbita, ma due anni dopo, Carlo III fu nuovamente depresso e infine avvicendato dal duca di Borgogna, Rodolfo. Per la terza volta, dopo i mandati di Oddone e Roberto, la successione dinastica dei Carolingi venne inframezzata dal provvisorio insediamento di un notevole appartenente ad un altro casato.

Nel 936 Rodolfo morì senza lasciare eredi e così i feudatari, riuniti in assemblea, riassegnarono il trono alla dinastia carolingia, incoronando Luigi IV d'Oltremare, figlio di Carlo III il Semplice. Nel frattempo, i Robertingi avevano ormai polarizzato la conduzione politica del ceto feudale valorizzando la centralità strategica dei territori su cui esercitavano un dominio ereditario, ovvero il marchesato di Neustria e la contea di Parigi. Ugo il Grande, figlio di Roberto, convogliò su di sé il baricentro politico della monarchia francese e dirimpetto incrementò il patrimonio feudale del suo casato aggiungendovi anche il ducato di Borgogna. Le flebili iniziative intentate da Luigi IV e dal figlio Lotario IV naufragarono velocemente, vanificate dalla strenua opposizione di Ugo il Grande e dei suoi alleati. La sovranità effettiva dei monarchi carolingi si contrasse irrimediabilmente restando circoscritta alla sola città di Laon e ai territori immediatamente limitrofi.

Il dinamismo politico dimostrato da Ugo il Grande venne reiterato dal figlio Ugo Capeto che riuscì a completare l'ascesa politica dei Robertingi assurgendo al trono di Francia¹³² nel 987, dopo la prematura scomparsa di Luigi V, figlio di Lotario IV ed ultimo esponente della dinastia carolingia. Gli sforzi profusi da Ugo il Grande, e in precedenza da Oddone e Roberto, avevano approntato le condizioni politiche più propizie affinché Ugo Capeto potesse accomiare l'ormai stremata progenie carolingia e sostituirvi una nuova dinastia regnante. In un contesto politico

¹²⁹ *SL*, XXXI, 32, t. II, p. 440.

¹³⁰ *SL*, XXXI, 32, t. II, p. 440.

¹³¹ *SL*, XXXI, 32, t. II, p. 440.

¹³² «I grandi vassalli non obbedirono più, e si servirono persino dei loro valvassori per non obbedire. I re, privati dei propri domini, ridotti alle città di Reims e di Laon, rimasero alla loro mercé. L'albero estese troppo lontano i suoi rami, e il tronco si disseccò. Il regno si trovò senza domini, come è oggi l'Impero. Si diede quindi la corona a uno dei vassalli più potenti» (*SL*, XXXI, 32, t. II, pp. 440-441).

contraddistinto dal particolarismo delle sovranità periferiche, Ugo Capeto elevò il proprio casato assecondando i medesimi presupposti civili che avevano sovvertito le strutture portanti del sistema feudale. Il capostipite della dinastia capetingia avallò la propria incoronazione impiantandola sulle facoltà giuridiche prescritte dalla legislazione civile. La privatizzazione dei feudi aveva ricalibrato i dislivelli politici della monarchia francese e congruamente Ugo Capeto rivendicò la corona di Francia agganciando le sue pretese alla superiorità strategica e quantitativa dei territori di cui deteneva il possesso. Il monarca, al pari dei feudatari, allegò il suo potere alla proprietà privata dei rispettivi feudi, tant'è che, nella fondazione della dinastia capetingia, «tutto si ridusse a due avvenimenti: la famiglia regnante cambiò, e la corona venne unita a un grande feudo»¹³³.

Per avvalorare l'epocale rilevanza dei cambiamenti orchestrati da Ugo Capeto, Montesquieu li raffronta alle correzioni istituzionali apportate, due secoli addietro, da Pipino il Breve; comparando l'operato dei due monarchi, Montesquieu esalta l'impatto politico prodotto dal capostipite della dinastia capetingia e di converso ridimensiona il soprassalto qualitativo arrecato da Pipino il Breve. Benché quest'ultimo avesse depresso la dinastia merovingia per poi issarsi sul trono dei Franchi, gli equilibri istituzionali della monarchia francese furono alterati solo in parte e comunque senza compromettere le linee direttive susseguite alla destituzione di Brunehilde. Pipino il Breve si limitò a solennizzare i privilegi politici a cui erano pervenuti i suoi immediati predecessori, Ugo Capeto, invece, forzò drasticamente gli apparati della monarchia francese riposizionandoli su premesse giuridiche profondamente rinnovate. Assommando le insegne regali del monarca e le competenze militari del maggiordomo di palazzo, Pipino il Breve aveva modificato in minima parte le gerarchie politiche del regno, ma «quando Ugo Capeto fu incoronato re, all'inizio della terza razza, vi fu un mutamento maggiore, perché lo Stato passò dall'anarchia a una forma di governo [...]»¹³⁴, dal disordine dell'arbitrio feudale alla stabilità di una monarchia saldamente centralizzata. Le correzioni politiche apportate da Pipino il Breve si addensarono sulle connotazioni esterne della sovranità, senza sovvertire i rapporti di potere che da qualche decennio strutturavano l'ordinamento francese. In sostanza, «quando Pipino fu incoronato, non fece altro che cambiar nome, ma quando fu incoronato Ugo Capeto la cosa mutò, perché un grande feudo unito alla corona pose fine allo stato di anarchia»¹³⁵.

Montesquieu utilizza le vicende del medioevo francese per approfondire ed esemplificare le considerazioni più propriamente teoriche che aveva esposto in precedenza. Le sue asserzioni diventano ancor più perspicue se raffrontate con i rivolgimenti istituzionali che intercalarono la monarchia francese. Montesquieu dispiega la sua trattazione filtrandola attraverso gli schemi interpretativi previamente concettualizzati, i quali, a loro volta, ottengono un'ulteriore precisazione nel serrato raffronto con i documenti della storiografia medievale. La monarchia francese, e più nello specifico la congiunturale versione edificata dai Capetingi, è infatti il principale modello empirico su cui Montesquieu sofferma la sua attenzione per poi estrapolarvi le forme costitutive del relativo paradigma.

Nei primi libri de *l'Esprit des lois*, Montesquieu aveva sistematizzato l'ordine tassonomico delle monarchie moderne individuando nella compresenza di autorità autonome e disgiunte, il cardine politico su cui commisurare ogni altra caratterizzazione¹³⁶. In base a quanto afferma Montesquieu,

¹³³ *SL*, XXXI, 32, t. II, p. 442.

¹³⁴ *SL*, XXXI, 16, t. II, p. 412.

¹³⁵ *SL*, XXXI, 16, t. II, p. 413.

¹³⁶ «Ho detto poteri intermedi, subordinati e dipendenti: infatti nelle monarchie è il principe la sorgente di ogni potere politico e civile» (*SL*, II, 4, t. I, p. 78).

la presenza di un maggiorenne che si fregi delle insegne regali non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di un singolo governo quale variante empirica della tipologia monarchica. Affinché ciò avvenga, è infatti indispensabile che il potere ereditario e gerarchicamente predominante del monarca si intrecci con le importanti facoltà politiche di cui possono disporre la nobiltà, il clero e le istituzioni cittadine, indipendentemente dalla volontà dello stesso monarca. La concorrenza dei corpi intermedi è indispensabile per evitare che la supremazia dei monarchi si rovesci nelle degenerazioni del dispotismo¹³⁷, ma al contempo solo la salda centralità di una dinastia regnante può scongiurare i rischi di una disastrosa secessione territoriale. Il monarca necessita di un consistente patrimonio dinastico che lo preservi dai ricatti della nobiltà, ma di converso la possibilità che i corpi intermedi possano controbilanciare le aspirazioni accentratrici del monarca è indissolubilmente legata alla presenza di una legislazione civile che tuteli la proprietà privata dei feudi e la trasmissibilità ereditaria dei relativi titoli.

Assecondando i presupposti teorici delineati da Montesquieu, è facile constatare che solo la monarchia capetingia si conformò effettivamente a tali parametri. Con la salita al trono di Ugo Capeto, i monarchi francesi poterono assettarsi in una successione dinastica totalmente disgiunta dal consenso feudale; analogamente i detentori delle cariche intermedie e periferiche riuscirono ad affrancarsi dalle intercessioni di un beneplacito esterno. Il soprassalto qualitativo impresso dalle leggi civili disunì la sovranità nazionale partizionandola in una gerarchia di potestà politicamente autonome. La giurisdizione civile stralcìò le residue ascendenze dei retaggi feudali più antichi, soppiantando definitivamente le simmetrie politiche che per secoli avevano sovrapposto i rapporti di potere alle dipendenze militari del vassallaggio.

Nel periodo immediatamente successivo all'invasione dei Franchi, le obbedienze del vassallaggio e i compromessi politici deliberati in assemblea rallentarono l'emancipazione politica dei feudatari e con essa l'evoluzione istituzionale della monarchia francese. Per molti decenni, una parte consistente della sovranità nazionale fu gestita collegialmente, ricalcando e rinnovando le forme organizzative dei primi governi unitari. I Merovingi e i Carolingi presiedettero a configurazioni monarchiche perlopiù spurie, sotto molti aspetti ancora contigue alle impostazioni di una repubblica federale. I feudatari erano soggetti ad una fitta militarizzazione e alle strutturate responsabilità che ne conseguivano. La sovranità nazionale convergeva principalmente sui provvedimenti deliberati dall'assemblea nazionale e i monarchi della dinastia regnante ne subivano le limitazioni dovendo convivere con le interdipendenze bilaterali e federaliste del sistema feudale. Tuttavia tali precauzioni istituzionali esaurirono gradualmente la propria efficacia man mano che le pressioni del lusso e dell'ambizione si insinuarono fra i ranghi dell'aristocrazia francese.

Dopo Quierzy, i feudi sfuggirono alle tradizionali costrizioni della legge politica ricollocandosi gradualmente nello spazio giuridico approntato dalla sistematizzazione del diritto civile. L'ereditarietà dei feudi dissestò la sovranità dei monarchi carolingi gettando il paese nel disordine di una guerra civile permanente. Ugo Capeto vi pose rimedio, ma nel surclassare le mire autonomiste dei feudatari al contempo ne riconobbe la piena legittimità inquadrandole in un'inedita conformazione istituzionale. I presupposti della sovranità monarchica furono aggiornati in equipollenza alle prerogative della legge civile: i feudi e la corona assusero allo statuto di proprietà private e la gerarchia politica del regno francese venne rifondata commisurando le credenziali del monarca alla netta superiorità dei suoi possedimenti ereditari. I feudatari formalizzarono la propria autonomia e su di essa convogliarono le funzioni contrastive in precedenza assolute dall'assemblea

¹³⁷ «Abolite in una monarchia le prerogative dei signori, del clero, della nobiltà e delle città, ed avrete ben presto o uno Stato popolare o uno Stato dispotico» (*SL*, II, 4, t. I, p. 78).

nazionale. I contrappesi istituzionali necessari a limitare il potere monarchico furono così traslati nella compresenza di sovranità parziali, inagibili alle sussunzioni di un controllo comunitario e nazionale. La diarchia politica che per secoli aveva diretto il governo dei Franchi, fu definitivamente scomposta e avvicinata dal policentrismo politico dei corpi intermedi. Come gli esponenti della dinastia merovingia, anche i monarchi capetingi tramandavano ereditariamente le insegne regali, tuttavia tale similitudine riguardava esclusivamente le formalità dell'atto conclusivo e non le modalità istituzionali che ne sottendevano la legittimazione. L'incarico dei monarchi merovingi era tutt'uno con le stratificate diramazioni del vassallaggio, diversamente, i sovrani capetingi, segnando una chiara discontinuità con le dinastie antecedenti, si svincolarono da questi legami enucleando il proprio potere in un livello autonomo, impermeabile alle interferenze dei feudatari.

Montesquieu si sofferma lungamente a descrivere le discrepanze politiche che intercorsero nelle fasi evolutive della monarchia francese, ma lo stesso impegno viene profuso anche nel riscontro delle continuità sistemiche che sopravanzarono le idiosincrasie di breve termine. Benché Montesquieu attribuisca ai Capetingi il compiuto perfezionamento dei meccanismi monarchici, è altrettanto risoluto nel ricomprendere in questa stessa tipologia politica anche i secoli della reggenza merovingia e carolingia. I predecessori di Ugo Capeto esercitarono le loro mansioni in una monarchia dalle forme ibride, ma comunque adatta a coadiuvare quelle libertà politiche che le istituzioni monarchiche possono tutelare più efficacemente di ogni altro ordinamento. La monarchia francese, in tutte le sue estrinsecazioni, si conservò tendenzialmente conforme ad un coefficiente istituzionale incentrato sul pluralismo delle funzioni politiche e sul correlato bilanciamento di autorità contrastanti che preservarono le condizioni primarie di una diffusa libertà. Montesquieu ripercorre la genealogia politica che sottese alla lunga persistenza di tale impianto rintracciando su di esso le premesse sistemiche che presagirono al completamento stilistico del paradigma monarchico e al suo statuirsi come la forma di governo più idonea a supportare le implicazioni giuridiche di una società complessa e propizia al progresso.

Nel regno fondato dai Franchi, le ascendenze liberali della giurisdizione germanica si combinarono proficuamente con le contingenze storiche e contestuali susseguite al crollo dell'Impero romano. Nello specifico, la frammentazione territoriale a cui venne sottoposto il dominio romano si rivelò fondamentale per approntare le primarie condizioni su cui poterono svilupparsi le strutture portanti della tipologia monarchica. I Franchi presero possesso della Gallia e ne organizzarono l'amministrazione convogliando il tradizionale assetto federalista nelle inedite applicazioni del feudalesimo. Le ibride coordinate del nuovo governo si saldarono indissolubilmente al circoscritto perimetro dei regni romano-barbarici poiché su tale estensione territoriale venne tarata, fin da subito, la conformazione dei relativi ordinamenti. La congruità dei confini divenne così l'irrinunciabile presupposto su cui poterono consolidarsi gli sviluppi istituzionali necessari al completamento del paradigma monarchico. Montesquieu può dunque attribuire anche le monarchie, al pari degli imperi e delle repubbliche, di un peculiare abbinamento politico che interfaccia l'estensione dei territori e le istituzioni che ne gestiscono l'amministrazione.

Nel caso degli imperi, solo le continuative minacce di un despota possono sopperire alla dispersività politica che inevitabilmente caratterizza le superfici statuali territorialmente abnormi. All'inverso, le nazioni allocate in confini molto ristretti, convergono tendenzialmente su strutture organizzative di stampo repubblicano in quanto più adatte a coadiuvarne i ridotti dislivelli politici e sociali¹³⁸. Analogamente, anche i regimi monarchici poggiano la propria stabilità sulle

¹³⁸ «È nella natura della repubblica che essa non abbia che un ridotto territorio: diversamente, essa non potrebbe

corrispondenze di un territorio adeguatamente proporzionato. Il policentrismo politico che caratterizza le monarchie è infatti perseguibile esclusivamente se dispiegato in una compagine territorialmente moderata, ovvero intermedia ai due estremi territoriali usualmente occupati dalle istituzioni repubblicane ed imperiali. Un'estensione ampia, ma non eccessiva, è fondamentale affinché la sovranità periferica dei feudatari si conservi funzionale ad una gestione decentrata ma non lesiva dell'unità nazionale. La grandezza di un regno deve prestarsi alla compartecipazione di potestà disgiunte e radicate localmente, viceversa un territorio troppo vasto ne comprometterebbe gli equilibri scaraventando il paese in un disordine politico¹³⁹ a cui solo l'oppressione imperiale potrebbe porre rimedio¹⁴⁰.

Analizzando l'evoluzione politica della monarchia francese, Montesquieu può esemplificare la portata empirica dei principi espressi a livello teorico. I confini del regno francese non raggiunsero mai un'estensione tanto ampia da rendersi incompatibili con i compromessi istituzionali di cui necessita una monarchia. I territori della Francia medievale, a dispetto dei ripetuti aggiornamenti, non si discostarono pressoché mai da una dimensione ottimale, idonea a trattenere le congiunturali varianti della monarchia francese in un comune orizzonte tipologico. Le ricorrenti correzioni dell'assetto politico si appuntarono ad una solida base contestuale installata primariamente sulla continuativa appropriatezza del perimetro territoriale. Quando Carlo Magno dilatò a dismisura le frontiere del suo regno, la tenuta politica della monarchia francese venne messa a rischio. Tuttavia a scongiurare l'eventualità di una ricaduta nel dispotismo imperiale, vi provvide lo stesso Carlo Magno che saggiamente suddivise il dominio carolingio in tre reami connessi dal formale riconoscimento di una medesima corona imperiale¹⁴¹.

La sistematizzazione giuridica delle leggi civili stabilizzò saldamente i contorni politici del neonato governo monarchico, tuttavia la svolta qualitativa impressa da queste riforme non si esaurì nelle rinnovate vestigia dell'ordinamento istituzionale, ma coinvolse tutti i dislivelli giuridici e culturali della società francese. Montesquieu riconferma i fondamenti costitutivi del suo metodo, racchiudendo la totalità dinamica della monarchia francese in una costruzione coerente, in cui la sociologia dei rapporti sociali diventa tutt'uno con la contingente conformazione delle strutture politiche. Benché Montesquieu analizzi questo periodo storico privilegiando i nodi dirimenti dell'evoluzione politica, la sua disamina non tralascia i necessari riferimenti alle ricadute etiche e contestuali che in precedenza aveva riassunto nel concetto filosofico di onore. Nel II e nel III libro della suo capolavoro, Montesquieu aveva classificato le tipologie politiche teorizzando preventivamente la distinzione assiologica fra «natura» e «principio»: il primo termine viene utilizzato per indicare la fisionomia prettamente politica dei singoli governi, il secondo, invece, è associato ad un referente semantico più difficile da delimitare, ma comunque identificabile con il movente psicologico che tendenzialmente permea il dispiegamento socio-economico di un

sussistere» (*SL*, VIII, 16, t. I, p. 225).

¹³⁹ «Uno Stato retto a monarchia deve essere di media grandezza. Se fosse piccolo, si reggerebbe a repubblica; se fosse molto esteso, i maggiorenti dello Stato, grandi di per sé, non essendo sotto gli occhi del principe, avendo la loro corte fuori della sua corte, resi inoltre sicuri contro le pronte esecuzioni dalle leggi e dai costumi, potrebbero fare a meno di obbedire; non temerebbero certo una punizione troppo lenta e troppo lontana» (*SL*, VIII, 17, t. I, pp. 226-227)

¹⁴⁰ «La pronta istituzione di un potere senza limiti è il rimedio che, in questo caso, può prevenire la dissoluzione: male nuovo, dopo quello dell'ingrandimento. I fiumi corrono a gettarsi nel mare: le monarchie vanno a perdersi nel dispotismo» (*SL*, VIII, 17, t. I, p. 227).

¹⁴¹ «Per questo motivo non appena Carlo Magno ebbe fondato il suo impero, si fu costretti a dividerlo: sia perché i governatori delle provincie non obbedivano, sia perché, per farli obbedire più prontamente, si dovette dividere l'impero in parecchi reami» (*SL*, VIII, 17, t. I, p. 227).

particolare sistema politico. Nei regimi dispotici la paura dei sudditi fortifica la feroce supremazia del tiranno, similmente, nei governi repubblicani è fondamentale che la virtù, intesa primariamente come amor di patria, preservi la coesione di una gestione egualitaria. Anche la monarchia, in quanto autonoma tipologia di governo, viene additata di uno specifico «principio», l'onore, strettamente correlato alla contingente conformazione dell'assetto politico¹⁴².

Il paradigma monarchico è contraddistinto dalla compresenza di autorità intermedie che contendono al monarca l'amministrazione della sovranità nazionale e proprio la nobiltà, in quanto detentrici ereditaria di tali incarichi, è l'unico gruppo sociale che possa addivenire alle sollecitazioni dell'onore poiché fornita delle risorse materiali e della necessaria autonomia decisionale. L'onore è la diretta emanazione delle peculiarità politiche che caratterizzano gli ordinamenti monarchici: è infatti la presenza di marcati dislivelli giuridici e sociali a consentire gli egoismi e le affettazioni su cui prosperano le passioni dell'onore. Le leggi civili salvaguardano i fondamenti del potere aristocratico e di riflesso rendono possibili i proponimenti individualistici e competitivi che si accalcano nelle sovrastrutture emotive dell'onore. Lo stratificato pluralismo delle gerarchie politiche è consustanziale ai governi monarchici e il «principio» vi si adegua di conseguenza disponendosi in polarità dinamiche e strutturate. «L'onore, per la natura sua, reclama distinzioni e preferenze: quindi il suo posto si trova in un governo simile»¹⁴³, ovvero in un regime monarchico che, in conformità al suo stesso paradigma, protegga le prerogative giuridiche dell'aristocrazia e in generale dei corpi intermedi che devono contemperare il potere del sovrano. Dunque, affinché un governo monarchico possa sostenersi, sia nella *natura* che nel *principio*, «le terre dei nobili godranno, come le persone, di privilegi. Non è possibile separare la dignità del monarca da quella del regno, e tanto meno separare la dignità del nobile da quella del suo feudo»¹⁴⁴. L'onore installa le sue diramazioni nei divari politici preservati dalle leggi civili e viceversa contribuisce a rinsaldarne la vigenza immettendo la forza emotiva dei propri automatismi nelle costrizioni codificate legalmente.

Una siffatta configurazione giuridica venne pienamente formalizzata nell'inquadramento istituzionale della monarchia capetingia, e pertanto è su di essa che vanno primariamente riconosciute le peculiari dinamiche dell'onore. I corpi intermedi completarono la *natura* monarchica della compagine francese, e l'onore vi susseguì come *principio* complementare, sotteso alla stabile pluralità dell'apparato amministrativo. Le garanzie giuridiche della proprietà privata approntarono un duraturo sostrato politico su cui poterono maturare le attitudini del lusso e dell'ambizione personale. Le leggi civili e i corpi intermedi si disposero in una simmetria bilaterale che veicolò la diffusione di modelli comportamentali più acconci al *principio* dei governi monarchici. Il baricentro etico della nobiltà francese si allontanò in via definitiva dalla piatta conformità delle virtù comunitarie per ricollocarsi nelle dinamiche interpersonali ed elitarie proprie dell'onore.

La rivalità e l'emulazione sorreggono i meccanismi costitutivi dell'onore convogliandoli nelle

¹⁴² Sulla monarchia e il suo peculiare binomio di «natura» e «principio»: M. Goldoni, *La monarchia*, in *Leggere Lo Spirito delle Leggi di Montesquieu*, cit., pp. 67-124; Sh. Krause, *The Politics of Distinction and Disobedience: Honor and the Defense of Liberty in Montesquieu*, «Polity», 31 (1999), 3, pp. 475-480; M. Mosher, *Monarchy's Paradox: Honor in the face of Sovereign Power*, in D. Carrithers - M. Mosher - P. Rahe (a cura di), *Montesquieu's Science of Politics*, Lanham (Md.) - Oxford, Rowman & Littlefield, 2001, pp. 159-230; T. Pangle, *Montesquieu's Philosophy of Liberalism. A Commentary on the Spirit of the Laws*, Chicago, The Chicago University Press, 1973, cap. 4; P. Rahe, *Forms of Government: Structure, Principle, Object and Aim*, in D. Carrithers - M. Mosher - P. Rahe (a cura di), *Montesquieu's Science of Politics*, cit., pp. 69-108.

¹⁴³ *SL*, III, 7, t. I, p. 91.

¹⁴⁴ *SL*, V, 9, t. I, p. 132.

direttive di un'etica comune che intercede alla libera iniziativa dei singoli individui. La spontanea rifrazione dei punti di vista si estrinseca nella reciproca interdipendenza di ogni atto pubblico e nella consequenziale tendenza ad approssimarsi, involontariamente, in modelli comportamentali condivisi: «Intrufolandosi dappertutto, l'onore penetra in ogni maniera di pensare, di sentire e regola perfino i princìpi»¹⁴⁵. Gli interessi disgiunti e concorrenziali si addensano nello sfoggio di una continuativa competizione che esalta l'individualismo dei singoli feudatari ma senza disestare la coesione politica del ceto d'appartenenza. Ogni nobile aspira ad evidenziare la propria unicità spendendosi in azioni vistose e d'impatto, cionondimeno, il desiderio che tali imprese suscitino l'ammirazione dei propri pari istiga questi stessi nobili a non sviare le impersonali ascendenze del consenso pubblico¹⁴⁶. Gli incentivi e le deterrenze imposte dall'opinione altrui¹⁴⁷ incanalano le personalistiche ambizioni dei feudatari direzionandole nelle simmetrie di un'armonia eterodiretta che concilia le iniziative dei singoli e l'unità politica della nazione; a livello pratico, «l'onore fa muovere tutte le parti del corpo politico, le lega mediante la sua azione stessa, ed ecco che ognuno si dirige verso il bene comune, credendo di dirigersi verso i propri interessi particolari»¹⁴⁸.

7. Il confronto con la Germania

Montesquieu fortifica le sue argomentazioni rintracciando le affinità strutturali che tendenzialmente intersecano i livelli tipologici della legge e proprio in merito alle somiglianze giuridiche che normalmente avvicinano le leggi civili e leggi politiche è importante accennare alle divergenze istituzionali a cui incorsero i territori occidentali e orientali dell'Impero carolingio¹⁴⁹. Montesquieu ne raffronta gli sviluppi innalzandoli a paradigma empirico con cui esemplificare gli incroci giuridici che possono coinvolgere le stratificazioni del diritto civile e i sovrastanti assetti della sovranità politica. In entrambi i regni, il diritto civile espone concentricamente le sue consuetudini

¹⁴⁵ *SL*, IV, 2, t. I, p. 99.

¹⁴⁶ «Le virtù che nel mondo ci vengono additate non trattano tanto di ciò che dobbiamo agli altri, quanto di ciò che dobbiamo a noi stessi: esse non consistono tanto in ciò che ci avvicina, quanto in ciò che ci distingue dai nostri concittadini. Le azioni umane non vi sono giudicate in quanto buone, ma in quanto belle; non in quanto giuste, ma in quanto grandi; non in quanto ragionevoli, ma in quanto fuori del comune» (*SL*, IV, 2, t. I, p. 99).

¹⁴⁷ L'onore, così come viene descritto da Montesquieu, è in sostanza equivalente ai parametri tipologici con cui Locke aveva raffigurato, qualche decennio addietro, le dinamiche interpersonali che regolano il funzionamento della società civile. Nel *Saggio sull'intelletto umano*, Locke aveva elencato i tre criteri del giusto e dell'ingiusto, affiancando all'intrinseca razionalità delle leggi divine e alla determinatezza storica delle leggi civili, la spontaneità impersonale delle leggi dell'opinione. Locke identifica le leggi dell'opinione con quelle stesse dinamiche interpersonali che Montesquieu, invece, racchiude nel concetto filosofico di onore. I due pensatori usano terminologie distinte per additare il coefficiente etico a cui necessariamente incorrono le combinazioni della convivenza sociale. Locke parla di leggi dell'opinione, Montesquieu di onore, ma comunque entrambi fanno riferimento alle spontanee regolazioni su cui si addensano i riflessi interpersonali di una società strutturata e civilmente evoluta: «Così, la misura di ciò che è ovunque chiamato e giudicato virtù e vizio è quest'approvazione o deplorazione, lode o biasimo, che per consenso segreto e tacito, si stabilisce nelle varie società, tribù e circolo di uomini nel mondo: per cui varie azioni vengono a trovare fra di essi credito o disdoro secondo i giudizi, le massime o le mode di quel luogo» (J. Locke, *Saggio sull'intelletto umano*, Bari, Laterza, 1971, II, 28, p. 415).

¹⁴⁸ *SL*, III, 7, t. I, p. 92.

¹⁴⁹ Sulla storia dei Franchi Orientali: F.L. Ganshof, *The Carolingians and the Frankish Monarchy. Studies in Carolingian History*, London, Longman, 1971; L. Halphen, *Charlemagne and the Carolingian Empire*, Amsterdam, North-Holland, 1977; F. Heer, *Il Sacro Romano Impero*, Roma, Newton Compton, 1999; R. Poupardin, *Ludovico il Pio*, in *Storia del mondo medievale*, cit., vol. II, 1999, pp. 558-582; Id., *I regni carolingi*, ivi, pp. 583-635.

intaccando la conformazione del sistema politico, tuttavia nei territori teutonici questo stesso decorso differì la sua realizzazione accumulando un ritardo di circa tre secoli. Montesquieu analizza questo divario e ne imputa l'origine alla differente tempistica con cui l'ereditarietà feudale si diffuse nelle due parti dell'impero carolingio¹⁵⁰.

Nell'870, con la stipulazione del *Trattato di Mersen*, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico si appropriano di gran parte dei territori che il *Trattato di Verdun* aveva riservato al fratello maggiore Lotario I. Questo trattato sancì il definitivo scorporamento dell'Impero in due regni politicamente autonomi che presagirono al delinarsi culturale e amministrativo di Stati nazionali come la Francia e la Germania. Secondo Montesquieu, nelle giurisdizioni dei Franchi orientali le disposizioni approvate a Quierzy vennero recepite solo in parte e all'interno di specifiche eccezioni dirimenti. In questi territori, l'ereditarietà dei feudi venne fin da subito ostacolata dalla coeva sussistenza di restrizioni istituzionali saldamente impiantate sui dislivelli politici della gerarchia feudale. Il monarca e i feudatari tedeschi disponevano del diritto a designare i propri vassalli, tuttavia la discrezionalità della scelta era circoscritta ad un novero di candidati che contava solo i figli legittimi dell'ultimo maggiorenne che aveva usufruito di tale investitura¹⁵¹. I singoli vassalli potevano così avvalersi di una trasmissione dinastica parzialmente ereditaria e viceversa il dignitario di livello immediatamente superiore poteva interferirvi nominando il potenziale erede che reputasse più degno alla successione. La parziale intromissione di meccanismi elettivi, a tutti i livelli della gerarchia feudale, rallentò il compiuto attecchimento delle pratiche ereditarie e di riflesso procrastinò la capillare propagazione del diritto civile. L'istituto giuridico dell'ereditarietà «si introdusse più tardi in Germania che in Francia: ciò fece sì che l'Impero, considerato come un feudo, divenne elettivo»¹⁵², ossia perennemente sottoposto al responso dei feudatari più influenti. In Francia, le facoltà elettive dell'assemblea nazionale si esaurirono con la salita al trono di Ugo Capeto, ma nei territori orientali dell'Impero, i monarchi tedeschi furono rinserrati nella lunga permanenza del dominio feudale e tali modalità si protrassero anche nel successivo alternarsi di molteplici dinastie.

La persistenza del vassallaggio aveva trattenuto le successioni feudali in modalità ancora parzialmente elettive, ma al contempo la forza di questi legami aveva limitato il potere dei monarchi imbrigliandoli nelle interdipendenze della gerarchia feudale. Le successioni monarchiche e le successioni feudali si attestarono su tipologie giuridiche sostanzialmente omologhe, ma tale corrispondenza venne annullata quando i feudatari tedeschi si emanciparono totalmente dalle dipendenze del vassallaggio procurandosi il diritto a poter trasmettere in via ereditaria i propri territori. Il lungo protrarsi di queste configurazioni sedimentò profondamente il protocollo elettivo a cui sottostavano i monarchi tedeschi e, contrariamente a quanto avvenne in Francia, nemmeno l'affermarsi dell'eredità feudale ne dispense i termini, ma anzi, li rinforzò ulteriormente fino a conseguire una ratifica formale nella *Bolla d'Oro* del 1396.

Montesquieu ricapitola velocemente le specifiche contingenze che irrigidirono così a lungo le

¹⁵⁰ «Presupposto tutto ciò, la semplice lettura della storia di Francia dimostra che la perpetuità dei feudi venne stabilita in Francia prima che in Germania» (*SL*, XXXI, 30, t. II, p. 438).

¹⁵¹ «Ho trovato, nei libri dei feudi, che all'inizio del regno dell'imperatore Corrado II, i feudi, nei paesi che da lui dipendevano, non passavano ai nipoti, ma soltanto a quello tra i figli dell'ultimo possessore che il signore aveva scelto: pertanto i feudi venivano concessi in base a una specie di elezione che il signore faceva tra i figli» (*SL*, XXXI, 29, t. II, p. 437).

¹⁵² «Ma in Francia, dopo il regno di Carlo il Calvo, avvennero tali mutamenti che Carlo il Semplice non fu in grado di disputare a una casa straniera i suoi incontestabili diritti all'impero, e infine, ai tempi di Ugo Capeto, la casa regnante, spogliata di tutti i suoi domini, non fu più neppure in grado di conservare la corona» (*SL*, XXXI, 30, t. II, pp. 438-439).

strutture politiche e civili dei territori orientali. A dispetto di quanto avvenne in Francia, il lusso intaccò ridottamente le dipendenze della gerarchia vassallatica; inoltre, a dispetto di quanto avvenne presso i successori di Carlo il Calvo, i discendenti di Ludovico il Germanico si dimostrarono più risoluti nel tenere salda la rilevanza politica del monarca, e in questo furono avvantaggiati dalle contingenze storiche che esentarono i territori tedeschi dalle ripetute scorribande a cui i Normanni e i Saraceni sottoposero molte città della Francia¹⁵³. La modesta esposizione alle perturbazioni esterne, sottrasse i monarchi tedeschi dal perenne ricatto dell'emergenza. «I principi, che non videro ad ogni istante lo Stato prossimo a crollare, ebbero meno bisogno dei vassalli, ne dipesero cioè in misura minore»¹⁵⁴. I monarchi tedeschi poterono mostrarsi meno condiscendenti alle istanze autonomiste accampate dai feudatari più importanti, ed «è probabile che, se gli imperatori di Germania non fossero stati costretti a farsi incoronare in Roma, e a fare continue spedizioni in Italia, i feudi avrebbero conservato più a lungo la loro natura primitiva in quello Stato»¹⁵⁵.

La dissociazione dei Franchi in due regni distinti coincise con la separazione dei Carolingi in due rami dinastici che si preservarono disgiunti per tutta la loro durata, fatta eccezione per la sporadica e brevissima reggenza unitaria esercitata dall'imperatore Carlo III il Grosso fra l'884 e l'887. In Francia, il dominio dei Carolingi si protrasse più a lungo di quanto avvenne in Germania e questa specifica divergenza assume una rilevanza ancor più accentuata se posta in relazione al differente decorso delle leggi civili. La trasformazione dei feudi in proprietà private fu decisiva nella sconfitta dei Carolingi di Francia e nel successivo avvicendamento della dinastia capetingia, viceversa, quando i Carolingi di Germania furono espropriati del trono e delle insegne imperiali, i feudatari tedeschi erano ancora estranei ad una trasmissione ereditaria totalmente autonoma. «L'Impero era stato perduto dalla dinastia di Carlo Magno nei tempi in cui l'eredità dei feudi non veniva ammessa che come condiscendenza»¹⁵⁶, ovvero in forme ancora parziali poiché delimitate dalle sudditanze della gerarchia vassallatica. Quando i Carolingi del ramo tedesco furono estromessi dal trono imperiale, i feudi e la corona di Germania erano ancora elettivi, «al contrario, quando la corona di Francia uscì dalla dinastia di Carlo Magno, i feudi erano effettivamente ereditari in quel regno, e la corona, come un grande feudo, era del pari ereditaria»¹⁵⁷.

I discendenti di Ludovico il Germanico governarono i territori teutonici fino al 911, anno in cui, con la morte di Ludovico IV, la linea dinastica dei Carolingi orientali si esaurì. I feudatari tedeschi, riuniti nella Dieta nazionale assegnarono la corona tedesca a Corrado I, duca di Franconia¹⁵⁸, e nel 919 designarono a succedergli Enrico I l'Uccellatore, duca di Sassonia e capostipite della dinastia ottoniana. La Dieta dei feudatari coadiuvò ininterrottamente i monarchi ottoniani dando il proprio assenso all'avvicinarsi delle successioni dinastiche, ma nel 1024, dopo il decesso di Enrico II, ultimo erede diretto del casato ottoniano, il trono di Germania passò alla dinastia salica, il cui fondatore, Corrado II, viene indicato da Montesquieu come il principale artefice del decentramento giuridico a cui incorsero i feudi tedeschi.

Fin da subito, la reggenza di Corrado II venne afflitta dalla fronda secessionista imbastita

¹⁵³ «Aggiungo che il regno di Germania non fu devastato, e, per così dire, annientato, come lo fu quello in Francia, da quel genere particolare di guerra mosso a quest'ultimo da Normanni e dai Saraceni» (*SL*, XXXI, 30, t. II, p. 439).

¹⁵⁴ *SL*, XXXI, 30, t. II, p. 439.

¹⁵⁵ *SL*, XXXI, 30, t. II, p. 439.

¹⁵⁶ *SL*, XXXI, 32, t. II, p. 441.

¹⁵⁷ *SL*, XXXI, 32, t. II, p. 441.

¹⁵⁸ «L'Impero che, a tutto pregiudizio del regno di Carlo il Calvo, era stato concesso ai bastardi di quello di Ludovico il Germanico, passò a una dinastia straniera con l'elezione di Corrado, duca di Franconia, nell'anno 912» (*SL*, XXXI, 31, t. II, pp. 439-440).

dell'alta nobiltà italiana. Per indebolire il fronte avversario, Corrado II sganciò i feudatari minori dalle strette dipendenze personalistiche che avvantaggiavano i vassalli di grado più elevato. Nel 1037, mediante la *Constitutio de feudis*, il sovrano tedesco rese partecipi anche i feudatari minori del diritto a poter trasmettere in via ereditaria i propri benefici territoriali. La *Constitutio de feudis* trainò la definitiva realizzazione di quelle direttive ereditarie approvate a Quierzy e rimaste perlopiù inapplicate nei territori tedeschi. «È così che la legge di Corrado subì a poco a poco degli allargamenti»¹⁵⁹ che favorirono l'autonomia dei singoli vassalli a discapito del consueto verticismo feudale. Le nuove implicazioni dell'ereditarietà diradarono ulteriormente i contrappesi elettivi radicati nella prassi feudale tedesca. Le linee della discendenza ereditaria vennero allargate ammettendovi le rivendicazioni di altri consanguinei che potessero subentrare all'eventuale assenza o defezione dei discendenti diretti¹⁶⁰. Le correzioni apportate da Corrado II condussero la Germania verso tipologie civili paragonabili a quelle francesi¹⁶¹. In pochi decenni l'elettività dei feudi si smarrì completamente e già nel secolo immediatamente successivo, sotto il regno di Federico I d'Hohenstaufen, i documenti giuridici si mostravano derubricati di ogni cenno ad una prassi almeno parzialmente elettiva¹⁶².

In sintesi, la storia dei Franchi si biforcò in due distinti filoni che differirono non solo nella completa disgiunzione di due sovranità totalmente autonome, ma soprattutto nella specifica divaricazione del modello feudale. Tanto i Franchi occidentali quanto i Franchi orientali accolsero le attestazioni giuridiche dell'ereditarietà feudale, tuttavia, le conseguenze relative al perfezionamento del diritto civile si prolungarono raggiungendo esiti politici molto diversi. Il ritardo con cui i feudatari tedeschi incrociarono la piena autonomia garantita dalla trasmissione ereditaria, si riverberò nella sostanziale integrità della gerarchia vassallatica, la cui permanenza, a sua volta, compromise irrimediabilmente l'eventuale passaggio ad una monarchia ereditaria. In Francia, l'affermarsi delle leggi civili e la conseguente riforma dell'ordine feudale favorirono l'ascesa politica dei Capetingi, ma in Germania le medesime condizioni, slanciate dalla *Constitutio de feudis*, agevolarono esclusivamente un'accentuata devoluzione politica. Presso i Franchi orientali, nessuna dinastia riuscì a sfruttare queste dinamiche a proprio vantaggio e così l'elettività del potere monarchico si cristallizzò in una stasi istituzionale compatibile con le larghissime prerogative di cui fruivano i feudatari più potenti.

¹⁵⁹ *SL*, XXXI, 30, t. II, p. 438.

¹⁶⁰ «È detto, nei libri dei Feudi, che, quando l'imperatore Corrado partì per Roma, i fedeli che erano al suo servizio gli chiesero di fare una legge perché i feudi che passavano ai figli potessero passare anche ai nipoti, e che potesse succedere al feudo del padre colui al quale era morto il fratello senza eredi legittimi: la richiesta fu soddisfatta» (*SL*, XXXI, 30, t. II, p. 438).

¹⁶¹ «Quando l'imperatore Corrado II cominciò a regnare, nel 1024, la situazione era ancora in Germania quale era già in Francia sotto il regno di Carlo il Calvo, che morì nell'877» (*SL*, XXXI, 30, t. II, p. 438).

¹⁶² «Questo diritto di elezione, nella persona del signore, non sussisteva al tempo degli autori del libro dei Feudi, vale a dire sotto il regno dell'imperatore Federico I» (*SL*, XXXI, 29, t. II, p. 437).